

# INDICE

## IL CONSIGLIO CITTADINO

70.	DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA POPOLAZIONE, I BENI MATERIALI E CULTURALI E PER L'AMBIENTE DA CATASTROFI E GRAVI CALAMITA' PER LA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA	280
71.	DECISIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REVISIONE FINANZIARIA DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2011	281
72.	DELIBERA SULLE CONDIZIONI E MODALITA' DI TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI DOMESTICI E DEGLI ALTRI ANIMALI, IL CONTROLLO DELLA LORO RIPRODUZIONE, LE CONDIZIONI DI TENUTA DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI AL GUINZAGLIO E SULLA PROCEDURA CON GLI ANIMALI ABBANDONATI E SMARRITI	282
73.	DELIBERA SUL NUMERO DI PIANI LEGALIZZABILI IN UN EDIFICIO COSTRUITO ILLEGALMENTE	289
74.	DELIBERA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA DI ESECUZIONE DEL PIANO URBANISTICO DI ASSETTO DELLA ZONA TURISTICO ALBERGHIERA „ANTENAL“	290
75.	DELIBERA DI ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI MIRATE DEL PIANO DETTAGLIATO DI ASSETTO „BELVEDER-DAJLA“ A CITTANOVA	292
76.	DELIBERA SULL'ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI MIRATE DEL PIANO DETTAGLIATO DI ASSETTO DELLA ZONA „S.ANTONIO“ A CITTANOVA	295
77.	PIANO DETTAGLIATO DI ASSETTO DELLA ZONA S.ANTONIO A CITTANOVA – TESTO EMENDATO	303
78.	DELIBERA DI EMANAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO REGOLATORE DELLA CITTA' DI CITTANOVA (MIRATA)	331
79.	DELIBERA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA SULL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI E STUDENTI E DI AIUTI UNATANTUM PER STUDI POST LAUREA	344
80.	DELIBERA SULLA STIPULAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA E LA CITTA' DI ILOK	346

70.

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sulla protezione e il salvataggio („Gazzetta ufficiale“, nro. 174/04, 79/07,38/09 e 127/10) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“, nro. 9/09) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad – Cittanova nella seduta del 20 settembre 2012 emana la seguente

### **DELIBERA**

#### **di approvazione della Valutazione dei pericoli per la popolazione, i beni materiali e culturali e per l'ambiente da catastrofi e gravi calamita' per la Citta' di Novigrad-Cittanova**

#### **Articolo 1**

Si approva la Valutazione dei pericoli per la popolazione, i beni materiali e culturali e per l'ambiente da catastrofi e gravi calamita' per la Citta' di Novigrad-Cittanova che si compone della parte testuale, grafica e cartografica.

#### **Articolo 2**

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“.

CLASSE: 810-03/08-01/6

PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-16

Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

71.

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 5/01) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 20 settembre emana la seguente

DECISIONE

Si accetta la Relazione dell'Ufficio statale per le revisioni, Succursale di Pisino sulla revisione finanziaria della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2011.

CLASSE: 400-01/12-01/3

PROTOCOLLO: 2105/03-01-12-60

Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

72.

Ai sensi dell'articolo 58 comma 4 della Legge sulla tutela degli animali („Gazzetta ufficiale“ nro 135/06) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 5/01) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 20 settembre emana la seguente

**DELI BERA**  
**sulle condizioni e le modalità di trattamento degli animali domestici e degli altri animali, il controllo della loro riproduzione, le condizioni di tenuta dei cani e degli altri animali al guinzaglio e sulla procedura con gli animali abbandonati e smarriti**

**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

La presente delibera regola le condizioni e le modalità di trattamento degli animali e degli altri animali, il controllo della loro riproduzione, le condizioni di tenuta dei cani e degli altri animali al guinzaglio e sulla procedura con gli animali abbandonati e smarriti nel comprensorio della Citta' di Novigrad – Cittanova, con lo scopo di tutelare le persone e gli altri animali con cui vengono a contatto.

**Articolo 2**

I singoli termini, ai sensi della presente Delibera hanno le seguenti definizioni:

1. *Animale domestico*: l'animale che viene tenuto per compagnia, tutela e aiuto oppure per l'interesse che sente per tale animale,
2. *Possessore*: ogni persona giuridica oppure fisica che in qualità di proprietario, fruitore oppure guardiano, e' responsabile in modo temporaneo oppure permanente della salute e del bene dell'animale,
3. *Animale smarrito*: e' l'animale che ha lasciato il proprio padrone senza la sua volontà e che il padrone cerca,
4. *Animale abbandonato*: e' l'animale volutamente abbandonato dal proprio padrone,
5. *Cane oppure gatto randagio*: e' l'animale con padrone sconosciuto,
6. *Cane pericoloso*: e' il cane considerato tale da prescrizione particolare,
7. *Cane non registrato*: e' il cane con padrone conosciuto oppure sconosciuto che non e' stato registrato ai sensi delle disposizioni vigenti nel campo veterinario.
8. *Animali*: cavallo, asino, bardotto, mulo, mucca, maiale, capra, pecora, coniglio e simili.
9. *Pollame: galline, oche anatre ecc...*
10. *Possedere le api*: si riferisce all'attività dell'apicoltura in base a particolare autorizzazione dell'ufficio competente.

**Articolo 3**

Le disposizioni di questa delibera non si riferiscono ai cani di servizio utilizzati dagli organi dell'amministrazione statale e da altre persone giuridiche (polizia, servizi di sicurezza) come pure ai cani abilitati ad aiutare persone con necessita' particolari (cani per ciechi ecc.).

**II. CONDIZIONI E MODALITA' DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

**Articolo 4**

Il possessore dell'animale domestico deve assicurare le condizioni per la custodia dell'animale domestico in conformita' alle sue esigenze'.

Se come animale domestico viene scelta un animale domestico esotico oppure una razza tutelata da prescrizioni particolari, bisogna assicurare le particolari condizioni di tutela.

**Articolo 5**

Il possessore dell'animale domestico ha l'obbligo di prendersi cura della sua salute, alimentazione, sistemazione e di comportarsi con l'animale domestico in conformita' alle disposizioni veterinarie e di tutela degli animali. In caso di malattia infettiva oppure di segnali che potrebbero indicare che gli animali si sono ammalati oppure sono morti a causa di una malattia infettiva, il possessore ha l'obbligo di denunciare immediatamente il fatto al servizio veterinario oppure alla competente ispezione veterinaria, chiudere l'animale e tenerlo chiuso fino alla visita veterinaria e dopo la visita e' tenuto a comportarsi in base alle indicazioni del veterinario.

Il possessore dell'animale domestico non deve esporre l'animale domestico a temperature e condizioni metereologiche sfavorevoli in base alle condizioni e standard accettati per una singola tipologia di animale che in esso potrebbe causare patimenti, malattie, ferite oppure paura.

Il possessore dell'animale domestico non deve limitare la circolazione dell'animale in modo da causargli dolore, sofferenza, ferite oppure paura.

Il possessore dell'animale domestico non deve abbandonare l'animale domestico che è sotto il suo controllo.

È proibito tenere e trattare e far circolare l'animale domestico in modo tale da compromettere la salute e la sicurezza degli altri animali e delle persone, in particolare dei bambini.

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale è autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

#### **Articolo 6**

Nell'assicurare le condizioni per la custodia dell'animale domestico, il possessore dell'animale domestico deve in particolare:

1. Costruire e occuparsi della manutenzione della struttura idonea, cuccia, gabbia o altro in conformità alle particolari esigenze dell'animale in questione,
2. assicurare l'acqua e il cibo necessari nelle quantità necessarie,
3. assicurare lo spazio idoneo in base alle esigenze dell'animale in questione,
4. fare il modo che tutte le parti dello spazio siano accessibili per la pulizia e rendere possibile la cura indisturbata dell'animale domestico,
5. assicurare lo spostamento indisturbato dell'animale domestico in conformità alle esigenze dell'animale domestico in questione,
6. evitare la fuga dell'animale domestico,
7. assicurare una tutela veterinaria idonea, la tutela e la cura in caso di malattia e secondo a necessità l'assistenza al parto dell'animale domestico,
8. assicurare il controllo dell'animale domestico, di norma almeno una volta al giorno oppure più spesso se si tratta di un cucciolo di meno di 14 giorni oppure quando è in corso il parto dell'animale domestico.

Nell'assicurazioni delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il possessore dell'animale domestico è tenuto ad attenersi alle disposizioni in materia di tutela degli animali e veterinaria.

#### **Articolo 7**

La custodia di animali domestici in un condominio e nel circondario di un condominio come pure la circolazione degli animali domestici nelle parti comuni vengono definiti di comune accordo tra i condomini proprietari oppure locatari degli appartamenti.

L'obbligo di pulizia delle parti comuni dei condomini e del circondario degli stessi, come pure delle aree pubbliche sporcate dall'animale domestico, è fatto obbligo del possessore dell'animale domestico, immediatamente all'avverarsi del fatto.

Il possessore dell'animale domestico è obbligato a tenere appresso l'occorrente per la pulizia delle parti comuni dell'edificio e dell'area pubblica (sacchetto di plastica, di carta e sim.).

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale è autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

#### **Articolo 8**

Il possessore dell'animale domestico è tenuto ad assicurare la custodia dello stesso nell'ambito di una casa familiare, rispettivamente del terreno circostante, in modo tale che in base alla normativa sulla proprietà, vengano rispettati i diritti dei proprietari degli immobili limitrofi.

#### **Articolo 9**

Per motivi sanitari, igienici e di altro genere, è proibito introdurre l'animale domestico nelle strutture a destinazione pubblica (sanitarie, educative, religiose, culturali, sportive e sim.), nei negozi di articoli alimentari, nei mercati, nei raduni pubblici che si svolgono in ambienti chiusi e sim.

L'introduzione dell'animale domestico nei negozi, fatta eccezione per quelli di cui al comma 1 del presente articolo, nei ristoranti e nelle altre strutture alberghiere è permessa dietro esplicito permesso del proprietario oppure se tale permesso è esposto a vista all'entrata nella struttura.

È permesso introdurre un animale domestico nell'ambito dell'area pubblica a condizione che questo sia munito di museruola e accompagnato al guinzaglio da una persona maggiorenne. In via d'eccezione, non è obbligatorio condurre al guinzaglio i cani da caccia nelle aree contrassegnate del comprensorio cittadino.

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale e' autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

## II. MODALITA' DI CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

### Articolo 10

Il possessore dell'animale domestico e' responsabile del controllo della riproduzione dell'animale domestico ed e' tenuto a evitare ogni riproduzione non pianificata.

Nella pianificazione della riproduzione dell'animale domestico, il possessore dell'animale domestico deve tenere in considerazione il numero dei discendenti dell'animale domestico al fine dell'assicurazione delle condizioni ai sensi della tutela degli animali e alla presente delibera.

### Articolo 11

Il controllo della riproduzione dell'animale domestico si effettua in modo preventivo mediante la sterilizzazione, rispettivamente la castrazione dell'animale domestico.

### Articolo 12

Il possessore dell'animale domestico e' responsabile dei discendenti dell'animale domestico.

Il possessore dell'animale domestico deve occuparsi dell'affidamento dei discendenti dell'animale domestico in conformita' alle disposizioni sulla tutela degli animali.

Se il possessore dell'animale domestico non desidera occuparsi personalmente dell'affidamento dei cuccioli e' tenuto a sostenere le spese per il loro affidamento.

## IV. CONDIZIONI E MODALITA' DI CUSTODIA DEI CANI

### Articolo 13

Nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova e' permesso avere al massimo tre cani per nucleo familiare.

In via d'eccezione alle presenti disposizioni un nucleo familiare puo' possedere un numero maggiore di cani se il possessore e' un allevatore registrato, e' un cacciatore registrato oppure ha un asilo per gli animali.

Quando l'allevatore registrato di animali oppure il cacciatore possiede piu' di tre cani deve assicurare la sistemazione degli stessi ad una distanza di almeno 100 metri dal piu' vicino edificio abitativo, luogo di ritrovo della popolazione, vano di esercizio oppure altra struttura pubblica.

Nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova, nell'area edificabile con destinazione d'uso abitativa e turistica non e' possibile collocare un asilo per gli animali. L'ubicazione dell'asilo per gli animali viene approvata dall'organo rappresentativo della Citta' di Novigrad-Cittanova mediante particolare delibera.

L'asilo per gli animali puo' essere istituito da un'istituzione registrata che possiede un ambiente idoneo che soddisfa alla condizioni tecniche e sanitarie per il ricovero degli animali.

*Un numero eccessivo di cani (piu' di tre per nucleo familiare) per i quali non sono soddisfatte le condizioni legislative e logistiche – allevatore registrato, cacciatore, asilo per animali – verra' considerato violazione in base a sopralluogo della guardia municipale che effettuera' denuncia all'ispezione veterinaria. La denuncia all'ispezione veterinaria puo' essere effettuata personalmente da qualsiasi persona giuridica o fisica.*

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale e' autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

### Articolo 14

E' permesso tenere il cane che e' iscritto nel Registro dei cani ed e' munito di contrassegno ai sensi delle prescrizioni in materia veterinaria.

Il possessore del cane con piu' di tre mesi di vita e' tenuto a vaccinarlo ogni anno contro la rabbia ed effettuarne l'iscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il possessore del cane, dopo che il cane ha compiuto i tre mesi di vita, rispettivamente dopo l'acquisizione di un cane che in precedenza non e' stato vaccinato, e' tenuto a vaccinarlo entro la scadenza di 15 giorni dal compimento del terzo mese di vita, rispettivamente dall'acquisizione. La competente istituzione veterinaria rilascerà relativa ricevuta per la vaccinazione.

E' vietato tenere un cane non registrato e non segnalato.

Ogni acquisto di un animale nuovo, ogni morte oppure altra alienazione dell'animale deve essere denunciata dal suo possessore entro la scadenza di 15 giorni alla competente istituzione veterinaria.

Le spese e le altre indennità per i controlli veterinari, per le vaccinazioni e le altre misure di tutela sono a carico del possessore del cane.

Si vieta al possessore di un cane non registrato e non contrassegnato di portare il cane sull'area pubblica. Per il controllo delle presenti disposizioni è autorizzato l'ispettore veterinario.

#### **Articolo 15**

Il cane definito pericoloso si può tenere alle condizioni definite dalle prescrizioni particolari sulla tutela degli animali.

#### **Articolo 16**

Nel cortile della casa familiare o altro terreno pertinenste simile, il cane può essere lasciato libero soltanto se la proprietà è recintata oppure all'interno di un'altra recinzione che il cane non è in grado di superare.

In un condominio il cane si può tenere soltanto nella parte che è di proprietà del possessore (appartamento privato) e in modo tale da non disturbare l'ordine pubblico e la sicurezza degli altri condomini e comproprietari del condominio. Il possessore non può abbandonare il cane nelle parti comuni che servono al condominio (scale, entrata, spazi per l'immondizia, terrazze ecc...).

Il possessore può tenere il cane in cortile soltanto se gli viene permesso dalla maggioranza dei condomini, rispettivamente dei fruitori del cortile.

Il possessore che tiene il cane nell'ambito del terreno pertinente di una casa che non è recintata, deve tenerlo al guinzaglio oppure all'interno di un apposito box.

Il possessore non può legare il cane ad una catena che sia più corta di tre metri rispettivamente di una lunghezza pari a tre volte quella del cane misurando dalla punta della coda alla punta del muso. Nella misurazione della lunghezza della catena si utilizza la misura più favorevole per il cane. La cuccia del cane deve essere protetta dalle intemperie, umidità e freddo e il cane deve possedere la ciotola per il cibo e l'acqua.

Il possessore che tiene il cane ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo deve esporre in un luogo ben visibile il contrassegno che avverte della presenza del cane e deve avere il campanello funzionante al cancello di entrata in cortile.

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale è autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

#### **Articolo 17**

Il possessore del cane il cui cane disturba la quiete dei cittadini abbaiando oppure guaiando in continuazione, è tenuto a intraprendere le dovute misure per prevenire tali latrati oppure è tenuto a spotare il cane oppure i cani in altro luogo.

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale è autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

#### **Articolo 18**

È vietato organizzare lotte tra cani.

È vietato commerciare con i cani nei luoghi che non sono registrati per lo svolgimento di tale attività (piazze, vie ecc...)

È vietato aizzare i cani contro le persone e disturbare la circolazione delle persone nelle aree pubbliche.

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale è autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

#### **Articolo 19**

I cani ammalati di rabbia (Lyssa, Rabies) oppure i cani nei quali sono stati notati i segni della malattia, oppure i cani che sono venuti in contatto con i cani ammalati, non devono venire uccisi, bensì i loro possessori sono tenuti a comportarsi immediatamente ai sensi dell'articolo 5 della presente Delibera.

Il possessore del cane che ha morso oppure che ha ferito una persona, indipendentemente dal fatto che il morso sia visibile oppure no e indipendentemente dal fatto che il cane sia stato vaccinato o meno, è tenuto ad informarne immediatamente l'istituzione veterinaria oppure l'ispezione veterinaria e tenere l'animale chiuso fino al controllo veterinario.

La denuncia di cui al comma 2 è obbligo anche della persona aggredita.

**Articolo 20**

Il competente ispettore veterinario oppure un'altra persona autorizzata possono sequestrare temporaneamente il cane al possessore che lo tiene in modo tale che si puo' considerare che il cane prova dolore, sofferenza oppure paura, che e' ferito oppure che fino alla fine della propria vita soffrira' dolori insopportabili, oppure nei casi in cui il possessore non e' in grado di tenere il cane in conformita' alle disposizioni della presente Delibera.

Ogni persona che e' a conoscenza delle situazioni di cui al comma precedente e' tenuta a denunciare il fatto all'organo competente.

**V. CIRCOLAZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E NEI LUOGHI CON DESTINAZIONE PUBBLICA****Articolo 21**

E' proibito condurre e lasciare liberi i cani nei parchi cittadini, nei circondari delle scuole materne e scuole, dell'ambulatorio, dei terreni e impianti sportivi, nei mercati, nel cimitero, sulle aiuole, nei parchi gioco per bambini, negozi alimentari, musei, teatri, aree verdi e spiagge fatta eccezione per quelle definite tali mediante regolamento del Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova.

La Citta' di Novigrad-Cittanova puo' contrassegnare tali aree con l'immagine del cane depennata a indicare il divieto.

Le presenti disposizioni non si riferiscono ai cani guida dei ciechi.

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale e' autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

**Articolo 22**

Si autorizza il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova a definire mediante regolamento le ubicazioni in cui i cani possono essere condotti senza guinzaglio per scopi ricreativi e le spiagge in cui si possono portare pure i cani per fare il bagno.

**VI. CONDIZIONI E MODALITA' DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI, DELLE API E DEL POLLAME****Articolo 23**

Nel comprensorio dell'abitato di Cittanova, e' proibito tenere animali, api e pollame.

Nel comprensorio dell'abitato di Novigrad-Cittanova alla sinistra, ossia a ovest della strada statale D301 Cittanova-Buie, e' proibito il pascolo di greggi con piu' di venti ovini.

Nei rimanenti territori della Citta' di Novigrad-Cittanova e' permesso il pascolo degli ovini dietro possesso di tutti i permessi necessari degli organi competenti e il controllo organizzato, in base a prescrizioni particolari.

Nei rimanenti territori del comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova le famiglie possono tenere animali e pollame a condizioni che abbiano le strutture necessarie lontane almeno 50 metri dall'abitazione piu' vicina e che adempiano alle condizioni igienico sanitarie necessarie.

La guardia comunale rilascerà ordine di pagamento per trasgressione per la custodia di animali, il pascolo di ovini, per il possesso di api e pollame nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova al possessore al quale tale attivita' e' permessa, se tale custodia con il numero, l'inquinamento o in altro modo crea disturbo ai cittadini nelle adiacenze, oppure in caso di degrado dell'aspetto del circondario.

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale e' autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento, il tutto ai sensi degli articoli 31 e 32 della presente delibera.

**VII. PROCEDURA CON GLI ANIMALI ABBANDONATI E SMARRITI****Articolo 24**

Il raduno, il trasporto e la sistemazione di cani non registrati e di cani e gatti randagi e di altri animali abbandonati oppure smarriti vengono effettuati dal rifugio per gli animali.

Il raduno, il trasporto e la sistemazione degli animali di cui al comma 1 del presente articolo devono essere eseguiti nei modi piu' idonei con l'attrezzatura adeguata e senza maltrattamenti, in conformita' alle disposizioni sulla tutela degli animali.



### **Articolo 25**

La modalita' con i cani non registrati, con i cani e i gatti randagi e gli altri animali abbandonati oppure smarriti sistemati nei rifugi degli animali (sistemazione degli animali, tutela veterinaria, ricerca delle persone che vorrebbero adottarli, la stesura di un'adeguata documentazione e altro) deve essere conforme alle disposizioni sulla tutela degli animali.

### **Articolo 26**

Le spese per il ritiro e il trasporto dei cani non registrati, dei cani e dei gatti randagi e degli altri animali abbandonati oppure smarriti, la loro sistemazione in rifugio e le misure sanitarie e veterinarie sono a carico del possessore dell'animale quando questo 'e una persona conosciuta, in caso contrario sono a carico del Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova.

### **Articolo 27**

Non si possono catturare gli animali che circolano e vengono tenuti in conformita' alle disposizioni della presente Delibera.

### **Articolo 28**

Il possessore di un animale smarrito oppure abbandonato e' tenuto a coprire qualsiasi danno causato dall'animale dal momento della sua scomparsa al momento del ritorno oppure del suo ricovero.

Il possessore del cane smarrito oppure abbandonato a' tenuto a coprire tutti i danni causati dal cane dal momento della sua scomparsa fino al momento del ritrovamento oppure del suo ricovero rispettivamente fino al momento della sua cancellazione dal registro dei cani.

### **Articolo 29**

Mediante contratto stipulato tra la Citta' e il rifugio per gli animali verranno regolati i rapporti reciproci e l'ammontare dell'indennita' dei lavori effettuati dal rifugio per gli animali.

Fino all'inizio dell'attivita' del rifugio per gli animali, i lavori di ritiro, trasporto e sistemazione dei cani non registrati, dei cani e gatti randagi e degli altri animali abbandonati oppure smarriti verranno eseguiti dalla persona giuridica oppure fisica che effettua le attivita' sanitarie e veterinarie per conto della Citta' di Novigrad-Cittanova.

## **VIII. CONTROLLO**

### **Articolo 30**

Il controllo dell'applicazione della presente Delibera e' effettuato dal competente ispettore veterinario.

La vigilanza municipale della Citta' di Novigrad – Cittanova e' autorizzato ad effettuare il controllo di cui agli articoli 5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 21 e 23 della presente Delibera.

### **Articolo 31**

Nel controllo dell'applicazione della presente Delibera la guardia municipale e' autorizzata a multare il trasgressore sul luogo della trasgressione dietro il rilascio di relativa ricevuta e ordine di pagamento.

Se il trasgressore non accetta di pagare la multa sul posto, verra' rilasciato l'ordine di pagamento con la specificazione che e' tenuto a pagare la multa entro la scadenza di 8 giorni dal compimento della trasgressione.

La guardia municipale e' autorizzata a ordinare mediante decreto alle persone fisiche e giuridiche l'effettuazione di singole azioni al fine dell'applicazione della presente Delibera.

Quando la guardia municipale non e' autorizzata a procedere, informera' il competente ispettorato oppure un altro organo competente in merito alle questioni di sua conoscenza che rappresentano ragione per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela degli animali, in modo particolare delle disposizioni punitive e delle disposizioni in merito alla salute delle persone e degli animali.

**IX. DISPOSIZIONI PENALI****Articolo 32**

Con una multa dell'ammontare da 5.000,00 a 10.000,00 kune verra' multata per trasgressione la persona giuridica che:

- si comporta con gli animali domestici in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 16 della presente Delibera;
- non mantiene la pulizia dietro l'animale domestico (articolo 7 commi 2 e 3 della Delibera)
- conduce l'animale domestico negli ambienti e sulle aree definite dall'articolo 9 comma 1 della Delibera;
- conduce l'animale domestico in contrasto alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 3 della presente Delibera;
- non affida i cuccioli dell'animale domestico (articolo 12 della Delibera);
- possiede piu' di tre cani e non e' un allevatore registrato, cacciatore e non ha registrato un ricovero (asilo) oppure non ha assicurato le condizioni necessarie (articolo 13 della Delibera)
- possiede un cane non registrato e non contrassegnato (articolo 14 della Delibera);
- non tiene un cane pericoloso ai sensi delle prescrizioni particolari (articolo 15 della Delibera);
- non ha intrapreso le dovute misure per prevenire il disturbo della gente (cani che abbaiano, guaiscono) (articolo 17 della Delibera);
- organizza lotte tra cani, commercio di cani e aizza i cani contro le persone compromettendo la libera circolazione e la sicurezza delle persone sulle aree pubbliche (articolo 18 della Delibera)
- non conduce il cane al guinzaglio nelle aree pubbliche (articolo 21 comma 1 della Delibera);
- non si comporta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 23 della presente Delibera;
- si comporta contrariamente alle disposizioni degli articoli 42 e 43 della Delibera sull'ordine comunale della Citta' di Cittanova (BU 2/05, 4/10)

Con una multa dell'ammontare da 500,00 a 2.000,00 kune la persona responsabile della persona giuridica per le trasgressioni di cui al comma precedente.

Con una multa dell'ammontare da 1.000,00 a 5.000,00 kune verra' multata la persona fisica artigiano oppure un'altra persona che svolge un'attivita' indipendente che in merito allo svolgimento delle proprie attivita' commette una violazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Con una multa dell'ammontare da 500,00 a 2.000,00 kune verra' multata la persona fisica che compie le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Con una multa dell'ammontare da 500,00 a 2.000,00 kune verra' multato il genitore, rispettivamente il tutore della persona che al momento dell'accaduto ha un eta' inferiore ai 14 anni, se la violazione e' connessa al mancato controllo da parte del genitore.

**IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Articolo 33**

Con l'entrata in vigore della presente delibera viene abrogata la Delibera sulle condizioni e le modalita' di possesso e trattamento degli animali e sulla tutela degli animali abbandonati e smarriti (Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova nro. 2/05).

**Articolo 34**

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova.

CLASSE: 322-01/12-01/1

PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-12-1

Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

73.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Legge sulla procedura con gli edifici costruiti illegalmente („Gazzetta ufficiale“, nro. 86/12.) e dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 5/01) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 20 settembre emana la seguente

**DELIBERA**  
**sul numero di piani legalizzabili in un edificio costruito illegalmente**

Articolo 1

La presente delibera regola il numero di piani che si possono legalizzare nell'ambito del procedimento di legalizzazione ai sensi della Legge sulla procedura con gli edifici costruiti illegalmente.

Articolo 2

Nell'ambito di un edificio costruito illegalmente all'interno dell'area edificabile si possono legalizzare, contrariamente al Piano regolatore, al massimo tre piani dei quali l'ultimo e' il sottotetto.

Nell'ambito di un edificio costruito illegalmente fuori dall'area edificabile si possono legalizzare al massimo quattro piani dei quali uno e' la cantina rispettivamente un piano interrato.

Articolo 3

Con l'entrata in vigore della presente Delibera viene abrogata la Delibera sul numero di piani legalizzabili in un edificio costruito illegalmente (Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova, nro. 4/11.).

Articolo 4

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova.

CLASSE: 944-16/12-01/4  
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-1  
Novigrad – Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

74.

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova» nro. 5/01) e dell'articolo 78 della legge sull'assetto territoriale e l'edificazione („Gazzetta ufficiale“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad – Cittanova nella seduta del 20 settembre 2012 emana al seguente

**DELIBERA**  
**di modifiche e integrazioni della**  
**Delibera di esecuzione del Piano urbanistico di assetto della zona turistico alberghiera**  
**„Antenal“**

Articolo 1

Si emana la delibera di modifiche e integrazioni della Delibera di esecuzione del Piano urbanistico di assetto della zona turistico alberghiera „Antenal“ in seguito: Delibera.

La Delibera di esecuzione del Piano urbanistico di assetto della zona turistico alberghiera „Antenal“, in seguito: Delibera di esecuzione del Piano, e' stata emanata nella seduta del Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova in data 23 marzo 2011 e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad – Cittanova, nro. 1/11 del 25 marzo 2011. godine.

Articolo 2

L'articolo 4 della Delibera di esecuzione del Piano si modifica come segue:

„In seguito all'articolo 78 comma 3 della Delibera si definisce un comprensorio del Piano diverso da quello definito dal Piano regolatore della Città' di Cittanova.

Il comprensorio del Piano e' definito dal Piano regolatore della Città' di Cittanova (nella rappresentazione grafica 4.2. Confini delle aree edificabili) hza l'area di cca 30 ha, e coincide con il campo di sfruttamento della cava di pietra di Antenal. Il comprensorio di esecuzione del Piano definito dal Piano regolatore si amplia con la presente Delibera al corridoio della strada regionale che passa lungo la cona limitrofa del comprensorio del Piano dalla zona Stanzia Rosello fino al mare, compresa la rotatoria pianificata.

la rappresentazione grafica dei confini del comprensorio del Piano in scala 1: 5 000, e' data in allegato e costituisce parte integrante della presente Delibera.

L'intero comprensorio del Piano si trova dentro alla Fascia costiera protetta. “

Articolo 3

L'articolo 11 della delibera di esecuzione del Piano si modifica come segue:

„La presente Delibera definisce i termini massimi e/oppure legali per l'esecuzione delle singole fasi del procedimento di esecuzione e emanazione del Piano:

- Consegna delle Richieste, dei dati, delle direttrici di pianificazione e dei documenti necessari per l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano da parte degli organi e delle persone di cui alle prescrizioni particolari: 30 giorni dal ricevimento della Delibera con l'invito a inoltrare le Richieste,
- Esecuzione della Bozza delle Modifiche e integrazioni del Piano e dibattito preliminare: 60 giorni dalla stipulazione del Contratto di esecuzione del Piano,
- Esecuzione della Relazione sul dibattito preliminare: 30 giorni,
- Esecuzione della Proposta del Piano per il dibattito pubblico e inizio del dibattito pubblico: 15 giorni dalla data di definizione della Proposta del Piano,
- Dibattito pubblico e visione pubblica: 30 giorni,
- Esecuzione della Relazione sul dibattito pubblico ed esecuzione della proposta definitiva del Piano: 30 giorni dal completamento del dibattito pubblico e della visione pubblica,
- Ottendimento del parere/benessere sulla conformita' della Proposta definitiva del Piano, in base alle prescrizioni particolari: 30 giorni,
- Definizione della Proposta definitiva del Piano: 10 giorni dal ricevimento dell'ultimo parere/benessere,rispettivamente dopo la scadenza di 30 giorni dal punto precedente
- Ottendimento del parere dell'Istituto pr l'assetto territoriale della regione istriana: 30 giorni
- Ottendimento del benessere del Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edilizia: 45 giorni dalla consegna della proposta definitiva del Piano
- Emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano: massimo 30 giorni dal ricevimento del benessere oppure alla scadenza dei tempi legali.

Se per motivi oggettivi avviene un allungamento rispettivamente un abbreviamento dei tempi di un singolo termine, le altre scadenze si modificano di conseguenza con motivazione, ma non si modifica la durata delle singole fasi in conformita' al presente articolo della presente Delibera. I tempi definiti dalle disposizioni della Legge non si possono cambiare.

#### Articolo 4

L'articolo 13 della Delibera di esecuzione del Piano si modifica come segue:

„I mezzi finanziari per l'esecuzione del Piano verranno assicurati nel Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova per il 2011 e 2012 e in conformita' agli articoli 59 e 136 della Legge in base ad altre fonti, rispettivamente in base ai Contratti di finanziamento dell'assetto del terreno edificabile con i proprietari dei terreni, rispettivamente con le altre persone interessate. “

#### Articolo 5

L'articolo 14 si modifica come segue:

„I mezzi per l'esecuzione del Piano verranno assicurati nel Bilancio della Citta' di Novigrad – Cittanova per gli anni 2011 e 2012.“

#### Articolo 6

Nelle altre disposizioni, la Delibera di esecuzione del Piano urbanistico della zona turistico alberghiera „Antenal“ („Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad – Cittanova“, nro. 1/11) resta invariata.

#### Articolo 7

Nel procedimento di esecuzione del Piano urbanistico della zona turistico alberghiera „Antenal“ si applica la Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione („Gazzetta ufficiale“, nro.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12).

#### Articolo 8

La presente delibera verra' pubblicata nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova“.

La Delibera verra' consegnata all'Ispezione urbanistica presso il Ministero all'edificazione e all'assetto territoriale.

#### Articolo 9

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova.

CLASSE: 350-02/11-01/6  
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-35  
Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

75.

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 5/01) e dell'articolo 78 della legge sull'assetto territoriale e l'edificazione (gazzetta ufficiale 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad – Cittanova nella seduta del 20 settembre 2012 emana la seguente

**DELIBERA**  
**di esecuzione delle Modifiche e integrazioni mirate**  
**del Piano dettagliato di assetto «Belveder – Daila» a Cittanova**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Si emana la delibera di esecuzione delle Modifiche e integrazioni mirate del Piano dettagliato «Belveder - Daila» a Cittanova, in seguito: Delibera.

Articolo 2

Il Piano dettagliato di assetto «Belveder – Daila» a Cittanova, in seguito: Piano, e' stato emanato nella seduta del Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad – Cittanova del 19 giugno 2012 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad – Cittanova nro. 2 del 20 giugno 2012.

Articolo 3

La Delibera definisce il fondamento giuridico per l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano, le motivazioni, il comprensorio e la valutazione della situazione, le finalita' e i presupposti programmatici del Piano, la modalita' di reperimento delle soluzioni specialistiche, la tipologia e la modalita' di reperimento delle basi geodetiche, l'elenco delle persone e degli organi definiti dalle prescrizioni particolari che rilasciano le Richieste per l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano, nel proprio ambito di competenze e degli altri partecipanti all'esecuzione, i termini e le scadenze dell'esecuzione, nonche' le fonti di finanziamento dell'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano.

Articolo 4

Il portatore dell'esecuzione, responsabile del procedimento di esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano, nonche' dell'emanazione delle stesse e' la Citta' di Novigrad-Cittanova. Il procedimento di esecuzione e di emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano verra' diretto dall'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale e la tutela ambientale della Citta' di Novigrad - Cittanova (in seguito: l'Assessorato). La persona responsabile e' l'assessore.

FONDAMENTO GIURIDICO

Articolo 5

Il fondamento giuridico per l'esecuzione e l'emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano e' dato dall'articolo 239 del Piano regolatore della citta' di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 1/08 - in seguito PRC Cittanova). La Delibera viene emanata in base agli obblighi che derivano dalle disposizioni di cui all'articolo 78 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione («Gazzetta ufficiale» nro. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,50/12 – in seguito: Legge).

Le Modifiche e integrazioni mirate del Piano si effettuano in conformita' alle disposizioni della Legge e del Regolamento sul contenuto, i criteri, le rappresentazioni cartografiche, gli indici territoriali obbligatori e gli standard degli elaborati dei piani territoriali («Gazzetta ufficiale» nro. 106/98, 39/04, 45/04 - correzione 163/04) che non sono in contrasto con la legge.

COMPENSIORIO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO

Articolo 6

Il comprensorio delle Modifiche e integrazioni mirate del Piano si riferiscono ai lotti del piano nro. 44, 45 e 47.

## VALUTAZIONE DELLO STATO ESISTENTE

## Articolo 7

Il comprensorio del Piano si trova entro l'area edificabile dell'abitato di Belveder – Daila.

## FINALITA' E PRESUPPOSTI PROGRAMMATICI

## Articolo 8

Si procede con l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano per conformare le disposizioni alla situazione esistente della passeggiata lungo il mare con le nuove pianificazioni dei terreni pertinenti dei lotti nro. 44, 45 e 47.

Il presupposto per l'esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano e' il Piano regolatore della Citta' di Cittanova, come piano di grado superiore.

## ELENCO DELLE BASI SPECIALISTICHE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO

## Articolo 9

Per le necessita' di esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano non e' necessario reperire ne' eseguire nessuna base specialistica.

## DIBATTITO PRELIMINARE

## Articolo 10

In conformita' all'articolo 83 comma 6 della Legge non c'e' dibattito preliminare.

## MODALITA' DI RICEVIMENTO DELLE SOLUZIONI SPECIALISTICHE

## Articolo 11

La soluzione specialistica delle Modifiche e integrazioni verra' eseguita da esecutore professionale assieme al portatore dell'esecuzione.

## TIPOLOGIA E MODALITA' DEI PIANI CATASTALI

## Articolo 12

Le Modifiche e integrazioni del Piano verranno eseguite su base catastale ufficiale in scala 1 : 1000, che e' necessario aggiornare e vidimare presso il competente organo per le misurazioni e il catasto.

## ELENCO DEGLI ORGANI E DELLE PERSONE DEFINITE DALLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI CHE RILASCIANO PARERI, ESPOSTI, PROPOSTE E OSSERVAZIONI NEL PROPRIO AMBITO DI COMPETENZA E DEGLI ALTRI PARTECIPANTI DELLA REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO

## Articolo 13

Le nuove soluzioni di pianificazione non hanno effetto sul territorio per cui bisognerebbe ottenere dei pareri preliminari, per questo motivo gli stessi non verranno richiesti.

**TERMINI E SCADENZE DI ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO, RISPETTIVAMENTE DELLE SINGOLE FASI****Articolo 14**

„La presente Delibera definisce i termini massimi e/oppure legali per l'esecuzione delle singole fasi del procedimento di esecuzione e emanazione del Piano:

- Esecuzione della Bozza delle Modifiche e integrazioni del Piano: 8 giorni dalla consegna delle basi catastali,
- Esecuzione della Bozza delle Modifiche e integrazioni del Piano per il dibattito pubblico e inizio del dibattito pubblico: 8 giorni dalla definizione della Bozza delle modifiche e integrazioni del Piano,
- Dibattito pubblico e visione pubblica: 8 giorni,
- Esecuzione della Relazione sul dibattito pubblico ed esecuzione della Bozza della proposta definitiva: 5 giorni dalla scadenza del termine per la consegna delle osservazioni scritte,
- Ottenimento del parere dell'istituto per l'assetto territoriale della Regione istriana: 30 giorni
- Ricevimento del Nulla osta del Presidente della Regione istriana sulla Proposta definitiva delle Modifiche e integrazioni del Piano: 15 giorni,
- Emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano: 30 giorni dal ricevimento del Nulla osta oppure dallo scadere del termine definito dalla Legge.

Se in caso di difficoltà oggettive i tempi di singole fasi si accorciano oppure si allungano, gli altri termini vengono spostati di conseguenza con motivazione, ma non cambia la durata di una singola fase il tutto ai sensi del presente articolo della Delibera. I termini definiti dalla Legge non si possono cambiare.

**DIVIETO E DURATA DEL DIVIETO DI RILASCIO DEGLI ATTI CHE PERMETTONO GLI INTERVENTI****Articolo 15**

Nel corso dell'esecuzione delle Modifiche e integrazioni mirate del Piano, e' vietato il rilascio degli atti che permettono gli interventi nello spazio nel comprensorio (nei lotti pianificati nro. 44, 45 e 47) fino all'emanazione delle modifiche e integrazioni del Piano, ma al massimo per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente delibera.

**FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PIANO TERRITORIALE****Articolo 16**

I mezzi per l'esecuzione del Piano verranno assicurati nel Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2012 e il 2013

**DISPOSIZIONI CONCLUSIVE****Articolo 17**

La Delibera verra' pubblicata nel »Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova«.

La Delibera verra' inoltrata all'Ispezione urbanistica del Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edificazione entro la scadenza di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa nel bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova.

**Articolo 18**

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova.

CLASSE: 350-02/12-01/2  
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-2  
Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.



**76.**

Ai sensi dell'articolo 100 comma 7 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione („Gazzetta ufficiale“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12) alla legge sulle unita' d'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ 33/01, 60/01 i 129/05) e agli articoli 39 e 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 5/09) e della Delibera di esecuzione delle Modifiche e integrazioni mirate del Piano dettagliato di assetto S.Antonio («Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova 4/2011) il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad - Cittanova nella seduta del 20 settembre 2012 emana la seguente

**DELIBERA**  
**sull'esecuzione delle modifiche e integrazioni mirate**  
**del Piano dettagliato d'assetto della zona «S.Antonio» a Cittanova**

**Articolo 1**

(1) Si emanano le Modifiche e integrazioni mirate del Piano dettagliato di assetto della zona S.Antonio a Cittanova elaborato dall'azienda Arhetip 21 s.r.l. di Parenzo, in coordinazione con il portatore del Piano la Citta' di Novigrad-Cittanova (in seguito: Piano).

(2) Il Piano si emana per il comprensorio definito dal Piano regolatore della Citta' di Novigrad - Cittanova (Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova, nro. 1/08 e 4/11), rispettivamente per la zona entro la parte edificata dell'area edificabile dell'abitato di Cittanova, per le modifiche mirate nell'ambito dei lotti nro. 40 e 41.

(3) Il comprensorio del Piano ha un'area di 7,5 ha e si trova interamente entro la fascia costiera protetta (ZOP).

(4) I confini del comprensorio del Piano sono riportati nella rappresentazione grafica di cui all'articolo 2 della presente delibera.

**Articolo 2**

(1) Il Piano e' contenuto nell'elaborato dal titolo „Modifiche e integrazioni mirate del Piano dettagliato della zona S.Antonio », e si compone delle seguenti parti:

I. PARTE TESTUALE

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

II. PARTE GRAFICA

1	DESTINAZIONE DETTAGLIATA DELLE AREE	1 : 1000
2A	INFRASTRUTTURA STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E RETE INFRASTRUTTURALE COMUNALE – TRAFFICO	1 : 1000
2B	INFRASTRUTTURA STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E RETE INFRASTRUTTURALE COMUNALE – TELECOMUNICAZIONI	1 : 1000
2C	INFRASTRUTTURA STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E RETE INFRASTRUTTURALE COMUNALE – EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E GAS	1 : 1000
2D	INFRASTRUTTURA STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E RETE INFRASTRUTTURALE COMUNALE – EROGAZIONE IDRICA E CANALIZZAZIONE	1 : 1000
3	CONDIZIONI DI UTILIZZO, ASSETTO, UREDENJA I ZAŠTITE POVRŠINA	1 : 1000

## 4 CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE

1 : 1000

## III. ALLEGATI OBBLIGATORI DEL PIANO

## III.1. MOTIVAZIONE

## III.2. ESTRATTI DEI PIANI DI GRADO SUPERIORE

## III.3. BASI SPECIALISTICHE PER LE SOLUZIONI DEL PIANO

## III.4. ELENCO DEI DOCUMENTI SETTORIALI E DELLE PRESCRIZIONI RISPETTATE NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

## III.5. RICHIESTE, BENESTARI, PARERI IN BASE ALLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI

## III.6. RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO

## III.7. EVIDENZA DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE E DI EMANAZIONE DEL PIANO

## III.8. RIASSUNTO PER L'OPINIONE PUBBLICA

## III.9. ESECUTORE PROFESSIONALE

## III.10. DELIBERA DI EMANAZIONE DEL PIANO

**Articolo 3**

(1) Al Capo III. nell'articolo 1 al primo comma:

- il testo: "Le Modifiche e integrazioni del piano dettagliato" si sostituisce con il testo „Piano dettagliato“,
- il testo : "sono state elaborate" si sostituisce con il testo "e' stato elaborato",
- dopo il testo : "76/07" si aggiunge la virgola e si cancella il testo : "i",
- dopo il testo : "38/09" si aggiunge la virgola e il testo : "55/11, 90/11 e 50/12",

(2) Al Capo III. nell'articolo 1 al secondo comma dopo il testo: "1/08" si aggiunge la virgola e il testo : "4/11, 4/11 – testo emendato e 6/11".

**Articolo 4**

(1) Al Capo III. nell'articolo 2 al secondo comma si cancella l'ottavo paragrafo e si aggiungono i paragrafi da nove a undici come segue:

"- Aree viabili pubbliche per il traffico stradale e pedonale,

- Aree viabili pubbliche e altre strutture per il traffico in sosta nell'ambito di lotti particolari e nell'ambito dei corridoi delle strade pubbliche – parcheggi aperti P e Parcheggio coperto,

- Aree per le centrali di trasformazione TS,

- Area per la centrale delle telecomunicazioni TK."

**Articolo 5**

(1) Al Capo III. nell'articolo 3 si cancella il sesto paragrafo, mentre i paragrafi da da sette a dieci diventano i paragrafi da sei a nove.

(2) Al Capo III. nell'articolo 3 al paragrafo settimo (adesso sesto) dopo il testo: "destinazione d'uso e " si aggiunge il testo : "impianti pubblici e infrastrutturali", mentre alla fine del paragrafo si cancella il testo: "dei sistemi infrastrutturali".

**Articolo 6**

(1) Al Capo III. nell'articolo 5 al secondo paragrafo, dopo il testo : "adeguatamente" si aggiunge il testo "sara'".

- (2) Al Capo III. nell'articolo 5 al comma nove il testo : " $G_{ig}=0,3783$ " si sostituisce con il testo: " $G_{ig}=0,396$ ".
- (3) Al Capo III. nell'articolo 5 al decimo comma si cancella il testo : "che si riferisce esclusivamente ai piani interrati, ma non include i piani interrati degli edifici," mentre alla fine del comma si aggiunge il testo: "per gli edifici con destinazione d'uso abitativa e mista, rispettivamente non puo' superare il  $k_{is}=3,0$  per gli edifici con le altre destinazioni d'uso (economiche e sim.)".
- (4) Al Capo III nell'articolo 5 al comma undici il testo : " $K_{is}=1,0217$ " si sostituisce con il testo: " $K_{is}=1,364$ ".

#### Articolo 7

- (1) Al Capo III. nell'articolo 7 al primo comma e al primo paragrafo dopo il testo : "piani fuori terra" si aggiunge la virgola, e il testo : "1 oppure piu' piani interrati" si sostituisce con il testo: " un massimo di due piani interrati".
- (2) Al Capo III. nell'articolo 7 al primo comma al secondo paragrafo il testo : "3" si sostituisce con il testo : "2", mentre il testo : "1 oppure piu' piani interrati" si sostituisce con il testo : "al massimo 2 piani interrati".
- (3) Al Capo III. nell'articolo 7 al primo comma al paragrafo tre il testo : "1 oppure piu' piani interrati" si sostituiscono con il testo : "al massimo 2 piani interrati mentre il testo: "4" si sostituisce con il testo: "5".
- (4) Al Capo III. nell'articolo 7 al primo comma al quarto paragrafo il testo: "il collocamento dei veicoli sul lotto edificabile dei sistemi infrastrutturali IS" si sostituisce con il testo : "traffico in sosta – parcheggio coperto PG".
- (5) Al Capo III. nell'articolo 7 al primo comma dopo il quarto paragrafo si aggiunge il paragrafo 5 che recita:

"- I fabbricati della stazione di trasformazione TS e della centrale delle telecomunicazioni possono avere al massimo 1 piano sopra terra".

Il paragrafo cinque diventa il paragrafo sei.

- (6) Al Capo III. nell'articolo 7 al secondo comma:
- il testo: "I piani interrati degli edifici" si sostituisce con il testo : „Il piano interrato dell'edificio”,
  - il testo : „si considerano cantina e seminterrato. Il seminterrato e' un piano interrato” si sostituisce con il testo „si considera piano interrato”.
  - si cancella il testo: „uguale oppure”.
- (7) Al Capo III. nell'articolo 7 al terzo comma:
- dopo il testo: „piano terra” ai aggiunge la virgola e si cancella il testo „e”,
  - dopo il testo: „piano” si aggiunge il testo: „e il sottotetto”.

#### Articolo 8

- (1) Al Capo III. nell'articolo 8 al comma ottavo:
- il testo: „dei sistemi infrastrutturali IS per la soluzione del traffico” si sostituisce con il testo : „per il traffico”,
  - dopo il testo: „al massimo” si aggiunge il testo: „un piano interrato e”,
  - alla fine dell'ottavo comma si aggiunge il testo : „Nell'ambito del parcheggio coperto – pitturaforma oltre alle aree parcheggio su tutti i piani, nella parte al piano terra si possono costruire e sistemare spazi ausiliari e magazzini oppure un cortile pertinente in funzione del parcheggio – piattaforma e/oppure in funzione oppure collegato con l'edificio con destinazione d'uso economica-lavorativa, prevalentemente commerciale nel lotto edificabile nro. 40 in una parte minore dell'area fino al 15% di copertura del lotto. Si rende possibile da tutti i piani del parcheggio coperto l'accesso pedonale

diretto all'edificio con destinazione d'uso economico-lavorativa, prevalentemente commerciale nel lotto edificabile nro. 40. "

#### **Articolo 9**

- (1) Al Capo III nell'articolo 9 la Tabella: Presentazione degli indici territoriali per la destinazione d'uso, la modalita' di utilizzo e di assetto delle aree e degli edifici pianificati si sostituisce con un tabella nuova come segue:

CONTRASSE GNO DEL LOTTO EDIFICABILE	SUPERFICIE DEL LOTTO EDIFICABILE  m <sup>2</sup>	DESTINAZIO NE D'USO PIANIFICATA, DEL LOTTO/DELL' EDIFICIO	EDIFICAB ILITA' DEL LOTTO  k <sub>ig</sub>	NUMERO MASSIMO DI PIANI, PIANI PERMESSI PER GLI EDIFICI	ALTEZZA MASSIMA CONSENTI TA  m	COPERTURA MASSIMA CONSENTITA – TOTALE FUORI TERRA	NUMERO MASSIMO DI UNITA' FUNZIONALI, RISP. CAPACITA' MASSIMA DELL'ALBERGO	DISPOSIZIO NI PARTICOLA RI
1	5326	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
2	614	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
3	1700	M2	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	16	-
4	1286	M1	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	8	RIMOZION E
5	905	M1	0,20	4 – Po+P+1	7	0,80 - 0,40	4	-
6	677	M1	0,20	4 – Po+P+2	9	0,80 - 0,60	8	-
7	885	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
8	330	STRADA	-	-	-	-	-	-
9	1500	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
10	2209	T1	0,30	5 – Po+P+3	12	1,50 - 1,20	80 POSTI LETTO	-
11	3212	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
12	400	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
13	1852	M2	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	ESISTENTE	-
14	208	STRADA	-	-	-	-	-	-
15	795	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
16	360	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
17	907	M1	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	8	-
18	1785	T1	0,30	5 – Po+P+3	12	1,50 - 1,20	80 LETTI	-
19	1163	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
20	1560	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
21	1285	M1	0,35	4 – Po+P+2	9	1,40 - 1,05	8	-
22	1560	T1	0,30	5 – Po+P+3	12	1,50 - 1,20	80 LETTI	-

23	588	CENTRALE TELECOMU NICAZIONI	0,40	P	ESISTEN TE	0,40 - 0,40	-	RINVERDI MENTO
24	389	AREA PEDONALE	-	-	-	-	-	-
25	73	STRADA	-	-	-	-	-	-
26	5283	K2	0,40	4 – Po+P+1	10	1,60 - 0,80	-	-
27	140	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
30	1043	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
31	3320	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
32	1205	PARCHEGG IO	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
33	4141	K1	0,50	4 – Po+P+1	10	2,00 - 1,00	-	AUTOBUS
34	2178	PARCHEGG IO	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
35	1243	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
36	112	AREA PEDONALE	-	-	-	-	-	-
37	654	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
38	594	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
39	103	AREA PEDONALE	-	-	-	-	-	-
40	1890	K2	0,60	4 – Po+P+1	10	2,40 - 1,20	-	-
41	1666	PARCHEGG IO COPERTO A PIANI	1,00	3 – Po+P+1	8	3,00 – 2,00	-	-
42	1625	STRADA	-	-	-	-	-	-
43	3925	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
44	1525	M1	0,25	4 – Po+P+2	9	1,00 - 0,75	8	-
45	2862	M1	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	ESISTENTE	-

46	378	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
47	683	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
48	839	PARCHEGGIO	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
49	1532	M2	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	ESISTENTE (16)	-
50	1403	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
51	2986	M2	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	ESISTENTE	-
52	804	STRADA	-	-	-	-	-	-
53	1502	STRADA	-	-	-	-	-	-
54	85	CENTRALE DI TRASFORMAZIONE	0,60	P	3,5	0,60	-	-
55	30	CENTRALE DI TRASFORMAZIONE	0,60	P	3,5	0,60	-	-
<b>COMPENSOR IO</b>		<b>75320</b>	-	-	-	-	-	-

#### Articolo 10

(1) Al Capo III. nell'articolo 11 dopo il comma otto si aggiunge il comma nove come segue:

„(9) Il fabbricato per il traffico in sosta sul lotto edificabile nro. 41 si puo' costruire ai sensi delle presenti disposizioni su tutta la superficie del lotto edificabile come edificio parcheggio – piattaforma per il parcheggio dei veicoli con aperture oppure senza aperture, a prescindere dalla distanza della facciata al confine del lotto edificabile limitrofo. ”

#### Articolo 11

(1) Al Capo III. nell'articolo 13 alla fine del dodicesimo comma si aggiunge il testo : „(Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova nro. 1/08, 4/11, 4/11 – testo emendato e 6/11)”.

(2) Al Capo III. nell'articolo 13 al quindicesimo comma dopo il testo „traffico in sosta” si aggiunge il testo „con determinati”.

#### Articolo 12

(1) Al Capo III. nell'articolo 18 al primo comma dopo il testo : „11,” si aggiunge il testo : „42,”.

(2) Al Capo III. nell'articolo 18 al secondo comma dopo il testo : „16” si cancella la virgola e si aggiunge il testo : „e”, e si cancella il testo : „e 42”.

**Articolo 13**

(1) Al Capo III. nell'articolo 21 al primo comma il testo : „la soluzione del traffico” si sstituisce con il testo: „traffico”.

(2) Al Capo III. nell'articolo 21 dopo il primo comma si aggiungono i commi secondo e terzo come segue:

„(2) Nel piano superiore del fabbricato di cui al primo comma del presente articolo e' data la possibilita' di coprire i parcheggi con strutture chiuse e/oppure con tettoie realizzate con materiali moderni, pannelli fotovoltaici e/oppure collettori solari, in base ai singoli progetti, ai sensi alle presenti disposizioni.

(3) Il fabbricato di cui al primo comma del presente articolo puo' essere realizzato per fasi”.

**Articolo 14**

(1) Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessano di valere tutte le rappresentazioni cartografiche dell'elaborato delle Modifiche e integrazioni del Piano dettagliato di assetto della zona „S.Antonio“ a Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova, nro. 2/00, 1/01 e 2/11).

(2) L'originale del Piano e' redatto in sei copie autentiche delle quali una si custodisce nell'archivio della Citta' di Novigrad - Cittanova e due nell'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia. Una copia del Piano viene inoltrata al Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edificazione e una all'istituzione pubblica Istituto per l'assetto territoriale della Regione istriana e all'Istituto per lo sviluppo territoriale.

**Articolo 15**

(1) E' fatto obbligo dell'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia di redigere il Testo emendato della Delibera.

(2) La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad - Cittanova.

CLASSE: 350-02/11-01/15  
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-40  
Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.



77.

Ai sensi dell'articolo 15 della Delibera di emanazione delle Modifiche e integrazioni mirate del Piano dettagliato di assetto della zona S. Antonio a Cittanova (CLASSE: 350-02/11-01/15, PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-40), l'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia ha redatto il testo emendato del Piano dettagliato di assetto della zona S. Antonio a Cittanova che comprende la Delibera di emanazione del Piano dettagliato di assetto della zona S. Antonio (Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad – Cittanova nro. 02/00, 1/01. – correzione), la Delibera di emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano dettagliato della zona S. Antonio a Cittanova (Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad – Cittanova nro. 2/11) e dalla Delibera sull'emanazione delle Modifiche e integrazioni mirate del Piano dettagliato di assetto della zona S. Antonio a Cittanova (CLASSE: 350-02/11-01/15, PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-40), nelle quali e' definita singolarmente l'entrata in vigore.

**PIANO DETTAGLIATO DI ASSETTO  
DELLA ZONA S.ANTONIO A CITTANOVA**  
(testo emendato)

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

**Articolo 1**

(1) Il Piano d'assetto della zona S. Antonio (in seguito: Piano) e' stato eseguito in conformita' alle disposizioni della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione (Gazzetta ufficiale, nro. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12), al Regolamento sul contenuto, i criteri delle rappresentazioni cartografiche, sugli indici obbligatori e lo standard degli elaborati dei piani territoriali (Gazzetta ufficiale, nro. 106/98, 39/04, 45/04 e 163/04) e le altre prescrizioni.

(2) Il Piano e' un documento di pianificazione territoriale a lungo termine, che in conformita' alle finalita' e ai compiti definiti dal documento di pianificazione territoriale dell'area piu' vasta- il Piano regolatore della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova", nro. 1/08, 4/11, 4/11-testo emendato e 6/11) definisce le condizioni per l'assetto, l'edificazione, l'utilizzo e la tutela del comprensorio contemplato.

(3) Il Piano elabora in modo dettagliato le condizioni di realizzazione di alcuni interventi nello spazio, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso, il collocamento, la grandezza e la definizione architettonica degli edifici, le modalita' di allacciamento dei lotti edificabili e degli edifici alla rete infrastrutturale e definisce le misure di tutela ambientale e dei valori paesaggistici, ambientali storico culturali e altre che si trovano nel comprensorio del Piano.

(4) Il Piano contiene le modalita' e le forme di utilizzo e di assetto degli spazi, le modalita' di assetto della rete infrastrutturale stradale, della viabilita' interna, delle telecomunicazioni e comunale (energetica e dell'economia idrica) e gli altri elementi importanti per il comprensorio trattato.

(5) Il Piano si emana per il comprensorio definito in tutte le rappresentazioni cartografiche, della superficie di 7,5 ha, delimitato:

- dalla strada regionale Ž-5002 Cittanova-Umago a nord-est,
- dalla Via dei Morere a sud-est,
- dalla Via S. Antonio a nord-ovest,
- dalla Via Paula pl. Preradović a sud-ovest.

(6) Il comprensorio del Piano si trova completamente entro la fascia di costa protetta, quindi si applicano le relative disposizioni della legge e delle altre prescrizioni.

**1. CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE**

**Articolo 2**

(1) La destinazione d'uso delle aree del comprensorio del Piano si basa sulla destinazione d'uso definita nel piano territoriale dell'area piu' vasta ed e' riportata nella rappresentazione grafica nro. 1 DESTINAZIONE D'USO DETTAGLIATA DELLE AREE in scala 1:1000, mentre la tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni e' una rappresentazione

quantificata degli indici territoriali per la destinazione d'uso, la modalita' di utilizzo e di assetto delle aree e degli edifici pianificati nell'ambito delle stesse.

(2) Il Piano definisce le aree con le seguenti destinazioni d'uso:

- Aree con destinazione d'uso mista, prevalentemente abitativa M1,
- Aree con destinazione d'uso mista, prevalentemente lavorativa M2,
- Aree con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente di prestazione servizi K1,
- Aree con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente commerciale K2,
- Aree con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera T1,
- Verde di protezione Z,
- Aree verdi pubbliche Z1,
- Aree viabili pubbliche per il traffico stradale e pedonale,
- Aree viabili pubbliche e altre strutture per il traffico in sosta nell'ambito di lotti particolari e nell'ambito dei corridoi delle strade pubbliche – parcheggi aperti P e Parcheggio coperto,
- Aree per le centrali di trasformazione TS,
- Area per la centrale delle telecomunicazioni TK."

(3) Il Piano definisce le destinazioni d'uso come fondamentali o prevalenti, il che significa che accanto a quelle definite e' possibile svilupparne altre in base alle disposizioni vigenti, rispettivamente altre destinazioni compatibili, salvo nel caso che le presenti disposizioni non definiscano diversamente oppure non lo vietino.

(4) Le condizioni di assetto, di edificazione, di utilizzo e di tutela delle aree e degli edifici definite dal presente Piano rappresentano la base per l'ottenimento dei documenti che consentono l'edificazione.

(5) Gli interventi di assetto delle aree, di edificazione e ristrutturazione sulla superficie, rispettivamente sopra e sotto terra nel comprensorio del Piano con i quali viene modificato lo stato nello spazio devono essere conformi alle disposizioni del presente Piano, al piano territoriale dell'area piu' vasta e alle condizioni particolari definite in base alla legge e alle altre prescrizioni.

(6) Nel comprensorio del Piano non si possono edificare fabbricati che rovinano il valore dell'ambiente e che peggiorano le condizioni di vita e di lavoro nelle zone e nelle ubicazioni limitrofe.

### Articolo 3

(1) La destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa M1 comprende la costruzione di edifici con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa. La superficie occupata per le altre destinazioni d'uso non deve superare la percentuale della destinazione abitativa rispetto alla superficie lorda dell'edificio, rispettivamente lo spazio con destinazione d'uso abitativa deve essere superiore al 50% della superficie lorda dell'edificio. Nell'ambito delle aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa M1 e' permessa l'edificazione di edifici con unica destinazione d'uso abitativa.

(2) La destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa M2 comprende la costruzione di edifici con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa. La superficie per la destinazione d'uso abitativa, rispettivamente per altre destinazioni d'uso compatibili non deve superare la parte adibita alla destinazione d'uso lavorativa rispetto alla superficie lorda dell'edificio, rispettivamente lo spazio con destinazione d'uso lavorativa deve superare il 50% della superficie lorda dell'edificio. Nell'ambito delle aree con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa e' permessa la costruzione con unica destinazione d'uso lavorativa.

(3) La destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente di prestazione dei servizi K1 comprende la costruzione di edifici con destinazione d'uso esclusivamente economico-lavorativa, nell'ambito dei quali e' permesso lo sviluppo di attivita' di prestazione servizi. La superficie adibita agli altri contenuti lavorativi non puo' superare la parte adibita ai contenuti di prestazione dei servizi, rispettivamente la parte dello spazio adibito alla prestazione dei servizi deve superare il 50% della superficie lorda dell'edificio. Nell'ambito degli edifici con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente di prestazione dei servizi K1 non e' permessa la costruzione di spazi abitativi mentre e' permessa la costruzione di ambienti con destinazione d'uso pubblica e sociale e con altre destinazioni d'uso compatibili.

(4) La destinazione d'uso economica – lavorativa prevalentemente commerciale K2 comprende la costruzione di edifici con destinazione d'uso esclusivamente economica-lavorativa nell'ambito dei quali e' permesso lo sviluppo di attivita' prevalentemente commerciali. Gli spazi adibiti per gli altri contenuti con destinazione d'uso lavorativa non puo' superare gli spazi adibiti alle attivita' commerciali, rispettivamente lo spazio adibito alle attivita' commerciali deve superare il 50%

della superficie lorda dell'edificio. Nell'ambito degli edifici con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente commerciale non e' permessa la costruzione di spazi abitativi, mentre e' permessa la costruzione di ambienti con destinazione d'uso pubblica e sociale e con altre destinazioni d'uso compatibili.

(5) La destinazione d'uso economica – turistico-alberghiera T1 comprende la costruzione di edifici di accoglimento – alberghi con la capacita' di un massimo di 80 posti letto. Nell'ambito degli edifici con destinazione d'uso turistico-alberghiera non e' permessa la costruzione di ambienti con destinazione d'uso abitativa, mentre e' permessa la costruzione di spazi con destinazione d'uso lavorativa, pubblica e sociale e con altre destinazioni d'uso compatibili in conformita' alle prescrizioni.

(6) Il verde di protezione Z comprende le aree verdi piantate con vegetazione alta di protezione sono definite come spazio tra le aree con diverse destinazioni d'uso e le aree dei sistemi infrastrutturali.

(7) La destinazione d'uso delle aree verdi pubbliche Z1 comprende le aree parco piantate con vegetazione alta e bassa e rappresentano un parco pubblico oppure un campo giochi per i bambini. Il parco pubblico e' uno spazio aperto conformato mediante la piantagione di vegetazione con un determinato ordine e contenuti in particolare di carattere ecologico, adibito per il passeggio e il riposo degli abitanti, la cui trutturazione e' dettata dalle caratteristiche naturali del territorio, dalla destinazione d'uso dei lotti limitrofi e la necessita' di formare aree ecologiche, educative, estetiche e ricreative. Il campo giochi e' un'area verde aperta attrezzata con l'attrezzatura idonea per il gioco dei bambini e con gli altri elementi di arredo urbano.

(8) Nell'ambito delle aree di tutte le destinazioni d'uso nel comprensorio del Piano e' possibile l'edificazione e la ristrutturazione degli edifici esistenti, degli impianti e dei condotti dell'infrastruttura delle telecomunicazioni, energetica e dell'economia idrica.

(9) Sui lotti edificabili del verde di protezione e delle aree verdi pubbliche e sui lotti edificabili delle aree viabili pubbliche per il traffico stradale, pedonale e in sosta, si possono costruire, ristrutturare e assestare aree in serie ( viali alberati) come pure accessi antincendio e aree per il lavoro operativo dei vigili del fuoco in base alle prescrizioni vigenti, in funzione degli edifici e dei lotti edificabili con le altre destinazioni d'uso.

## **2. CONDIZIONI DETTAGLIATE DI UTILIZZO, ASSETTO E EDIFICAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI E DEI FABBRICATI**

### **Articolo 4**

(1) I lotti edificabili e gli edifici entro il comprensorio del Piano si possono edificare, assestare e utilizzare in conformita' alle presenti disposizioni.

(2) Si considera edificio, ai sensi delle presenti disposizioni, anche un complesso di piu' edifici nell'ambito dello stesso lotto edificabile (edifici complessi, edificazione a padiglioni), salvo che le disposizioni vigenti non sanciscano diversamente.

(3) Si considera edificio esistente, ai sensi delle presenti disposizioni, ogni edificio realizzato in base a regolare documento che ne permette l'edificazione e ogni altro edificio che in base alle disposizioni vigenti e' ad esso equiparato.

(4) Le condizioni per la costruzione di edifici nuovi e la ristrutturazione di quelli esistenti sono date dalle presenti disposizioni e dalla tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni, singolarmente per ogni lotto edificabile, e sono rappresentati nell'allegato grafico nro. 4 CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE.

(5) I fabbricati e le strutture temporanee (chioschi, bancarelle e sim.) si possono collocare nel comprensorio del Piano esclusivamente nell'ambito di lotti edificabili attrezzati, a condizione che con il loro collocamento si raggiunga l'assetto di una determinata parte del terreno in conformita' alla destinazione d'uso pianificata. Le ubicazioni delle strutture temporanee sono definite mediante particolare delibera della Citta' di Cittanova, ma queste non devono rovinare o essere contrarie alla destinazione d'uso definita dalle disposizioni del presente Piano. Nella definizione delle ubicazione un'attenzione particolare deve venir data alla sicurezza del traffico. Nella scelta della tipologia della struttura temporanea bisogna fare attenzione alla giusta grandezza, forma e colore che devono essere conformi alle caratteristiche del microsito e dell'area piu' vasta.

(6) Le strutture temporanee prefabbricate possono venir allacciate alla rete infrastrutturale solo in modo temporaneo, per la durata della concessione, della stagione, rispettivamente della manifestazione.

## 2.1. Grandezza e forma dei lotti edificabili (edificabilità, copertura e densità di edificazione)

### Articolo 5

- (1) L'identificazione dei lotti edificabili del comprensorio del Piano si effettua in base ai numeri catastali esistenti dei lotti.
- (2) Nel caso in cui l'estratto catastale porta un altro numero di identificazione del lotto o una superficie diversa, verranno applicati i dati ufficiali del competente organo amministrativo.
- (3) Tutti i lotti edificabili contenuti dal Piano portano il proprio numero di pianificazione. All'interno del comprensorio del Piano si trovano 53 lotti edificabili contrassegnati dai numeri interi da 1 a 27 e da 30 a 55.
- (4) La grandezza di ogni lotto edificabile del Piano è definita dalla superficie espressa in metri quadrati riportati nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni. Le superfici esatte si definiscono mediante l'estratto catastale oppure mediante elaborato di lottizzazione nel procedimento di formazione del lotto edificabile.
- (5) In via d'eccezione, per i lotti delle aree viabili pubbliche, che sono in parte fuori dal Piano, nella tabella di cui all'articolo 9 sono riportate le superfici di tali lotti che si trovano entro i confini del presente Piano.
- (6) Le forme dei lotti edificabili definiti dal Piano sono definiti nelle rappresentazioni grafiche nella parte grafica del Piano. La lottizzazione del terreno, rispettivamente la formazione dei lotti edificabili del comprensorio del Piano è possibile esclusivamente in base alle presenti disposizioni e alla parte grafica del Piano.
- (7) L'edificabilità massima del lotto edificabile è definita dalla tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni mediante il coefficiente di edificabilità  $k_{ig}$ . I parcheggi, le aree di manipolazione, gli accessi agli edifici, le strade interne, le rampe, le cisterne e i serbatoi, la costruzione che rappresenta l'assetto del lotto edificabile – le pavimentazioni, le terrazze scoperte al piano terra, tutti dell'altezza inferiore a 1,0 m misurando dal livello del calpestio in ogni singolo punto lungo l'edificio, i caminetti, i barbecue, le pergole e sim. come pure i muretti di sostegno e gli interramenti in base alla configurazione del terreno non sono compresi nel computo del coefficiente di edificabilità del lotto edificabile. Non si considera livello del calpestio la rampa di entrata ai piani interrati ubicata alla distanza ottimale tra la strada pubblica e il piano interrato come pure la gradinata esterna per l'accesso ai piani interrati.
- (8) L'edificazione del lotto non può essere maggiore della parte edificabile del lotto.
- (9) La copertura dei lotti nel comprensorio del Piano non può essere superiore a  $G_{ig}=0,396$ .
- (10) La copertura massima del lotto è definita nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti Disposizioni mediante il coefficiente di copertura  $k_{is}$ , dove il coefficiente di edificabilità massima che comprende i piani sotto e sopra terra di un singolo edificio non può superare il valore  $k_{is}=1,5$  per gli edifici con destinazione d'uso abitativa e mista, rispettivamente non può superare il  $k_{is}=3,0$  per gli edifici con le altre destinazioni d'uso (economiche e sim.).
- (11) Il coefficiente complessivo di copertura dei lotti edificabili nel comprensorio del Piano ammonta a  $K_{is}=1,364$ .
- (12) Nel caso in cui il coefficiente di edificabilità oppure il coefficiente di copertura dell'edificio esistente supera il coefficiente definito dalla tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni, il coefficiente esistente viene mantenuto.
- (13) Le capacità di accoglimento pianificate nel comprensorio del Piano ammonta a 240 posti letto.
- (14) Il numero di abitanti pianificato nel comprensorio del Piano ammonta a 432 abitanti.
- (15) La densità di popolazione nel comprensorio del Piano ammonta come segue:
  - $G_{st}=194,10$  st/ha (netto),
  - $G_{ust}=95,13$  st/ha (totale netto),
  - $G_{bst}=74,67$  st/ha (lordo).
- (16) La densità di popolazione nel comprensorio del Piano ammonta a 57,36 st/ha.

## 2.2. Grandezza e superficie dei fabbricati (superficie edificata massima dell'edificio, altezza e numero di piani)

### Articolo 6

(1) La grandezza degli edifici nel comprensorio del Piano e' definita dai coefficienti di edificabilita' e di copertura del lotto edificabile, dall'altezza massima concessa e dal numero massimo di piani espresse nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni, mentre il loro rapporto reciproco e' definito dalle presenti Disposizioni.

### Articolo 7

(1) Nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni e' definito il numero massimo di piani come segue:

- Gli edifici a destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa M1 e gli edifici con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa M2 possono avere al massimo 3 piani sopra terra e al massimo 2 piani interrati , a condizione che il numero complessivo di piani non puo' superare i 4 in qualsiasi sezione dell'edificio,
- Gli edifici con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente di prestazione dei servizi K1 e gli edifici con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente commerciale K2 possono avere al massimo 2 piani sopra terra e un massimo di 2 piani interrati a condizione che il numero complessivo dei piani non puo' essere superiore a 4 in qualsiasi sezione dell'edificio,
- Gli edifici con destinazione d'uso economica – turistico-alberghiera T1 possono avere al massimo 3 piani sopra terra e al massimo 2 piani interrati, a condizione che il numero complessivo di piani non puo' essere superiore a 5 in nessuna sezione dell'edificio,
- Il fabbricato per la sistemazione dei veicoli – parcheggio a piani puo' avere al massimo 1 piano interrato e 2 piani sopra terra,
- I fabbricati della stazione di trasformazione TS e della centrale delle telecomunicazioni possono avere al massimo 1 piano sopra terra
- Gli edifici pertinenti che si costruiscono nell'ambito dei lotti edificabili con destinazione d'uso mista e economica che non sono integrati nell'edificio principale possono avere al massimo 1 piano sopra terra e uno interrato.

(2) Si considera piano interrato ai sensi delle presenti disposizioni la cantina e la cantina seminterrata. La cantina seminterrata e' la cantina la cui altezza tra il suo punto piu' alto e il punto piu' basso del calpestio adiacente e' pari o inferiore a 1,0 metro.

(3) Si considera piano sopra terra ai sensi delle presenti disposizioni il seminterrato, il piano terra e il piano.

(4) Le limitazioni di cui al comma precedente non si riferiscono ai macchinari degli ascensori, alle attrezzature per il condizionamento dell'aria e alle altre installazioni meccaniche, ne' la verticale delle gradinate interne per l'accesso ai tetti piani, ne' ad altri oggetti o installazioni simili.

(5) Il presente Piano non definisce l'altezza obbligatoria, ma l'organo preposto al rilascio dei permessi per la costruzione puo' definirla nei singoli casi se lo ritiene giustificato e necessario.

(6) L'altezza massima dell'edificio e' definita singolarmente nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni. Sopra l'altezza massima concessa si puo' costruire la struttura del tetto dell'altezza massima di 3,30 m fino al colmo dell'edificio.

(7) Nel caso in cui il numero massimo dei piani oppure l'altezza dell'edificio superano i valori di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni, il numero di piani esistente, rispettivamente l'altezza esistente viene mantenuta.

(8) L'altezza massima concessa per gli edifici ausiliari – garage e altri edifici pertinenti che si costruiscono sul lotto edificabile con destinazione d'uso mista oppure economica ammonta a 3,5 m, con un massimo di un piano sopra terra e uno interrato a condizione che l'altezza massima interna dell'edificio ausiliario dal pavimento fino al punto massimo del soffitto puo' ammontare al massimo a 3,5 m.

## 2. 3. Destinazione d'uso degli edifici

### Articolo 8

- (1) La destinazione d'uso degli edifici e' identica alla destinazione d'uso delle aree ed e' dettagliatamente espressa nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni.
- (2) Si considera edificio con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa M1 ai sensi delle presenti disposizioni, l'edificio adibito in gran parte all'abitazione, rispettivamente del quale piu' del 50% della superficie lorda e' abitativa con un massimo di 8 unita' funzionali. Gli edifici con destinazione d'uso mista – prevalentemente abitativa possono essere adibiti esclusivamente all'abitazione. Nel caso in cui il numero delle unita' abitative di un esercizio esistente e' maggiore di quello definito nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni, il numero esistente viene mantenuto.
- (3) Si considera edificio con destinazione d'uso mista – prevalentemente lavorativa M2 ai sensi delle presenti disposizioni, l'edificio adibito in gran parte alle attivita' lavorative, ossia del quale piu' del 50% della superficie lorda e' lavorativa, mentre la restante superficie puo' essere abitativa oppure di altre destinazioni d'uso compatibili. La ristrutturazione degli edifici esistenti con destinazione d'uso lavorativa M2 al momento dell'emanazione del presente Piano, non puo' aumentare il numero delle unita' funzionali esistenti sia lavorative che abitative.
- (4) Se nell'ambito di un lotto edificabile con destinazione d'uso mista si costruiscono piu' edifici, la destinazione prevalente e' definita dalla superficie lorda maggiore degli spazi con la stessa destinazione d'uso nell'ambito del lotto edificabile.
- (5) Si considera edificio con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente di prestazione dei servizi K1 ai sensi delle presenti disposizioni, l'edificio nell'ambito del quale e' permesso lo svolgimento esclusivo di attivita' di prestazione dei servizi. La superficie adibita ad altre destinazioni d'uso non puo' essere maggiore di quella adibita alla prestazione dei servizi, ossia la superficie adibita alla prestazione dei servizi deve essere maggiore del 50% della superficie lorda dell'edificio. Nell'ambito degli edifici con destinazione d'uso economica-lavorativa prevalentemente di prestazione dei servizi K1 non e' permessa la costruzione di spazi abitativi, ma e' permessa la costruzione di spazi con destinazione d'uso pubblica e sociale e altre destinazioni d'uso compatibili.
- (6) Si considera edificio con destinazione d'uso economica-lavorativa, prevalentemente commerciale K2, ai sensi delle presenti disposizioni, l'edificio esclusivamente economico-lavorativo nell'ambito del quale e' permesso lo sviluppo di attivita' prevalentemente commerciali. La superficie adibita alle altre destinazioni d'uso non puo' superare la superficie adibita alle attivita' commerciali, rispettivamente la superficie adibita alle attivita' commerciali deve essere maggiore del 50% della superficie lorda dell'edificio. Nell'ambito degli edifici con destinazione d'uso economica – lavorativa, prevalentemente commerciale K2, non e' permessa la costruzione di spazi abitativi, ma e' permessa la costruzione di spazi con destinazione d'uso pubblica e sociale e altre destinazioni d'uso compatibili.
- (7) Si considera edificio con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera T1 ai sensi delle presenti disposizioni, l'edificio adibito all'accoglimento – albergo con un massimo di 80 posti letto ai sensi delle disposizioni specifiche, nell'ambito del quale non e' permessa la costruzione di spazi abitativi, ma e' permessa la costruzione di spazi con destinazione d'uso pubblica e sociale e altre destinazioni d'uso compatibili in conformita' alle prescrizioni vigenti.
- (8) Si considera fabbricato per il traffico in sosta che si puo' costruire sul lotto 41 ai sensi delle presenti disposizioni si considera il parcheggio coperto – l'edificio - la piattaforma parcheggio che puo' avere al massimo un piano interrato e due piani sopra terra. Nell'ambito del parcheggio coperto – piattaforma oltre alle aree parcheggio su tutti i piani, nella parte al piano terra si possono costruire e sistemare spazi ausiliari e magazzini oppure un cortile pertinente in funzione del parcheggio – piattaforma e/oppure in funzione oppure collegato con l'edificio con destinazione d'uso economica-lavorativa, prevalentemente commerciale nel lotto edificabile nro. 40 in una parte minore dell'area fino al 15% di copertura del lotto. Si rende possibile da tutti i piani del parcheggio coperto l'accesso pedonale diretto all'edificio con destinazione d'uso economico-lavorativa, prevalentemente commerciale nel lotto edificabile nro. 40.
- (9) L'edificio con destinazione d'uso economica – prevalentemente di prestazione dei servizi K1 nell'ambito del lotto edificabile nro. 33 deve, accanto alle altre attivita' lavorative, contenere l'attivita' di stazione degli autobus con i contenuti correlati.

- (10) L'edificio esistente della centrale delle telecomunicazioni sul lotto edificabile nro. 23 si puo' utilizzare come area verde pubblica.
- (11) Si considerano edifici ausiliari ai sensi delle presenti disposizioni autorimesse, rimesse, magazzini, legnaie, tettoie e altri fabbricati simili indipendenti che non rappresentano la sistemazione del terreno pertinente.
- (12) Nella concessione dello svolgimento delle attivita' lavorative nell'ambito degli edifici che contengono spazi adibiti all'abitazione, e' necessario pensare oltre che alla conformazione con le prescrizioni particolari, alla compatibilita' di tale attivita' con l'abitazione nell'ambito dell'edificio e di quella parte dell'abitato. Tutte le attivita' lavorative devono essere in conformita' alle prescrizioni vigenti e alle norme della professione, non devono compromettere i valori ambientali e l'ambiente circostante, ne' influire sul peggioramento delle condizioni di vita ne' dell'edificio, ne' della zona limitrofa: inquinamento dell'aria, rumore, vibrazioni, immondizia, acque reflue e altri influssi negativi.
- (13) Le presenti disposizioni definiscono la demolizione dei seguenti edifici o parti di essi:
- i prefabbricati esistenti in parte del lotto edificabile 35 che non e' permesso mettere in funzione,
  - gli edifici ausiliari esistenti sul lotto nro. 4,
  - una parte dell'ampliamento esistente sul lotto nro. 33 che si trova in gran parte nell'ambito del lotto 26.
- (14) La modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti e' possibile in conformita' delle presenti disposizioni.
- (15) L'edificazione e l'assetto dei lotti edificabili di singole destinazioni d'uso, fatta eccezione per la costruzione degli edifici con la principale destinazione d'uso, degli edifici ausiliari e dei necessari fabbricati infrastrutturali e dei condotti comprende pure l'assetto delle strade e della viabilita' interna, delle aree per il traffico in sosta, l'assetto delle aree ricreative, delle aree verdi e dell'arredo urbano. Si considerano aree ricreative entro i lotti edificabili le superfici aperte destinate alla ricreazione in funzione alla destinazione d'uso principale del lotto edificabile. Le aree verdi all'interno del lotto edificabile vengono sistemate mediante il risanamento della vegetazione esistente e la piantagione di vegetazione nuova, di vegetazione alta e bassa, come pure delle aree parco con l'irrigazione, dei sentieri pedonali, il necessario arredo urbano e illuminazione pubblica.
- (16) Nel comprensorio del Piano e' permessa la realizzazione degli interventi pianificati per fasi, realizzazione che deve essere supportata dai relativi progetti nell'ambito dei procedimenti per l'ottenimento dei permessi di costruzione.

#### **Articolo 9**

- (1) Sui lotti edificabili del comprensorio del Piano e' permessa l'edificazione in conformita' alla destinazione d'uso definita dalle presenti disposizioni e in conformita' alle condizioni di cui alla tabella come segue:

Tabella: Rappresentazione degli indici territoriali per la destinazione d'uso, l'utilizzo e l'assetto dei lotti e degli edifici pianificati



CONTRASSE GNO DEL LOTTO EDIFICABILE	SUPERFICIE DEL LOTTO EDIFICABILE  m <sup>2</sup>	DESTINAZIO NE D'USO PIANIFICATA, DEL LOTTO/DELL' EDIFICIO	EDIFICAB ILITA' DEL LOTTO  k <sub>ig</sub>	NUMERO MASSIMO DI PIANI, PIANI PERMESSI PER GLI EDIFICI	ALTEZZA MASSIMA CONSENTI TA  m	COPERTURA MASSIMA CONSENTITA – TOTALE FUORI TERRA	NUMERO MASSIMO DI UNITA' FUNZIONALI, RISP. CAPACITA' MASSIMA DELL'ALBERGO	DISPOSIZIO NI PARTICOLA RI
1	5326	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
2	614	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
3	1700	M2	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	16	-
4	1286	M1	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	8	RIMOZION E
5	905	M1	0,20	4 – Po+P+1	7	0,80 - 0,40	4	-
6	677	M1	0,20	4 – Po+P+2	9	0,80 - 0,60	8	-
7	885	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
8	330	STRADA	-	-	-	-	-	-
9	1500	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
10	2209	T1	0,30	5 – Po+P+3	12	1,50 - 1,20	80 POSTI LETTO	-
11	3212	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
12	400	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
13	1852	M2	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	ESISTENTE	-
14	208	STRADA	-	-	-	-	-	-
15	795	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
16	360	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
17	907	M1	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	8	-
18	1785	T1	0,30	5 – Po+P+3	12	1,50 - 1,20	80 LETTI	-
19	1163	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
20	1560	M1	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	8	-
21	1285	M1	0,35	4 – Po+P+2	9	1,40 - 1,05	8	-
22	1560	T1	0,30	5 – Po+P+3	12	1,50 - 1,20	80 LETTI	-



23	588	CENTRALE TELECOMUNICAZIONI	0,40	P	ESISTENTE	0,40 - 0,40	-	RINVERDIMENTO
24	389	AREA PEDONALE	-	-	-	-	-	-
25	73	STRADA	-	-	-	-	-	-
26	5283	K2	0,40	4 – Po+P+1	10	1,60 - 0,80	-	-
27	140	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
30	1043	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
31	3320	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
32	1205	PARCHEGGIO	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
33	4141	K1	0,50	4 – Po+P+1	10	2,00 - 1,00	-	AUTOBUS
34	2178	PARCHEGGIO	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
35	1243	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
36	112	AREA PEDONALE	-	-	-	-	-	-
37	654	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
38	594	Z1	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
39	103	AREA PEDONALE	-	-	-	-	-	-
40	1890	K2	0,60	4 – Po+P+1	10	2,40 - 1,20	-	-
41	1666	PARCHEGGIO COPERTO A PIANI	1,00	3 – Po+P+1	8	3,00 – 2,00	-	-
42	1625	STRADA	-	-	-	-	-	-
43	3925	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDIMENTO
44	1525	M1	0,25	4 – Po+P+2	9	1,00 - 0,75	8	-
45	2862	M1	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	ESISTENTE	-

46	378	Z	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
47	683	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
48	839	PARCHEGGIO	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
49	1532	M2	0,30	4 – Po+P+2	9	1,20 - 0,90	ESISTENTE (16)	-
50	1403	STRADA	-	-	-	-	-	RINVERDI MENTO
51	2986	M2	0,40	4 – Po+P+2	9	1,50 - 1,20	ESISTENTE	-
52	804	STRADA	-	-	-	-	-	-
53	1502	STRADA	-	-	-	-	-	-
54	85	CENTRALE DI TRASFORMAZIONE	0,60	P	3,5	0,60	-	-
55	30	CENTRALE DI TRASFORMAZIONE	0,60	P	3,5	0,60	-	-
<b>COMPRESORIO</b>								
<b>IO</b>	<b>75320</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### 2.4. Collocamento degli edifici sul lotto edificabile

### Articolo 10

(1) La parte edificabile del lotto si definisce a seconda della forma e alla grandezza del lotto, della destinazione d'uso dell'edificio, dell'altezza e della tipologia di edificazione, dell'edificazione dei lotti limitrofi nonche' alla direzione di edificazione e alle condizioni ambientali, con la condizione che non possono venire peggiorate le condizioni di soggiorno nell'ambito dei lotti limitrofi (privaticita', rumoe, esposizione alla luce solare e sim.)

(2) La parte edificabile del lotto e' la parte del lotto nella quale vengono collocate le proiezioni ortogonali di tutti i fabbricati del lotto edificabile e si riferisce sia agli edifici principali che a quelli ausiliari.

(3) Le parti edificabili dei lotti edificabili del comprensorio del Piano sono definiti nella rappresentazione cartografica nro. 4 CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE.

(4) Tutti i piani degli edifici (sopra e sotto terra) devono trovarsi entro la parte edificabile del lotto edificabile.

(5) Nella parte edificabile del lotto non e' necessario che rientri l'edificazione ai fini della sistemazione del terreno pertinente, rispettivamente del lotto e precisamente: le terrazzer scoperte che non sono collegate strutturalmente con l'edificio, i campi da gioco, le piscine della superficie fiono a 24 m2 e della profondita' fino a 2 m dal livello del calpestio, le cisterne e i serbatoi di altezza inferiore a 1 m dal livello del calpestio adiacente, nonche' le aree viabili assestate all'interno

del lotto, i camini, barbecue, pergole, muri di sostegno in base alla configurazione del terreno come pure gli elementi sui piani alti dell'edificio come cornicioni, pluviali, grondaie e sim.

(6) Nei casi di costruzione sulla linea di regolazione si possono costruire fuori dalla parte edificabile del lotto oltre agli elementi elencati nel comma precedente, balconi, elementi della comunicazione visiva, gli elementi di protezione dal sole, gli elementi di illuminazione e altri elementi di arredo urbano.

(7) Gli elementi dell'arredo urbano e delle comunicazioni visive non si possono collocare sopra la strada, non possono disturbare il passaggio dei veicoli, dei pedoni e non devono compromettere la sicurezza del traffico. Lungo le aree pedonali gli elementi dell'arredo urbano e della comunicazione visiva possono venir collocati da ambo i lati fino al confine del corridoio che assicura il passaggio dei mezzi di intervento.

#### Articolo 11

(1) Nella rappresentazione cartografica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE sono riportate le condizioni di collegamento prikazani su uvjeti smještaja građevina na građevnoj čestici iskazivanjem minimalnih udaljenosti građevina od granice građevne čestice.

(2) In via d'eccezione, per gli edifici esistenti vengono mantenute le distanze minime dal confine del lotto al confine con l'area viabile pubblica e gli altri lotti limitrofi.

(3) La linea di edificazione e' la linea obbligatoria con la quale si definisce la posizione dell'edificio sul lotto edificabile in modo tale che sulla stessa devono poggiare almeno due dei punti piu' estremi della facciata.

(4) La distanza degli edifici, rispettivamente della linea di edificazione dalla linea di regolazione e' definita nella rappresentazione cartografica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE.

(5) La parte edificabile del lotto non deve per forza essere edificata completamente, ma lo stesso rende possibile il posizionamento migliore rispetto alla visura, all'esposizione al sole e sim. se questo e' possibile rispetto all'edificabilità massima del lotto.

(6) L'edificabilità massima del lotto non puo' essere maggiore della parte edificabile definita,. Nel caso in cui l'edificabilità massima consentita superasse la parte edificabile del lotto, sara' meritoria la parte edificabile del lotto.

(7) Nei casi in cui l'edificazione legale esistente maggiore di quella pianificata, la stessa verra' considerata come massimo consentito, salvo nel caso in cui le presenti disposizioni non ne definiscano la demolizione.

(8) Nel caso in cui la distanza dell'edificio esistente dai confini del lotto limitrofo e' inferiore a 3 m, sull'edificio in questione dalla parte rivolta verso tale confine non si possono eseguire aperture.

(9) Il fabbricato per il traffico in sosta sul lotto edificabile nro. 41 si puo' costruire ai sensi delle presenti disposizioni su tutta la superficie del lotto edificabile come edificio parcheggio – piattaforma per il parcheggio dei veicoli con aperture oppure senza aperture, a prescindere dalla distanza della facciata al confine del lotto edificabile limitrofo.

#### 2.5. Strutturazione architettonica degli edifici

#### Articolo 12

(1) Ogni intervento nello spazio deve essere eseguito nel rispetto della struttura architettonica e urbanistica esistente, ossia deve instaurare un equilibrio nello spazio.

(2) Nella definizione architettonica degli edifici devono venir prese in considerazione e adeguatamente interpretate le caratteristiche dell'edificazione tradizionale del comprensorio di Cittanova e dell'Istria, le caratteristiche della moderna architettura, con l'utilizzo di materiali di qualità idonei alla zona geografica.

(3) Le misure degli edifici nuovi devono essere conformate in modo corretto rispetto al relativo lotto edificabile e rispetto agli edifici e ai lotti esistenti dando prioritá' all'organizzazione delle aree aperte.

- (4) E' permesso l'utilizzo degli elementi di protezione dal sole, come scuri, tapparelle, pergole, tende e coperture solari all'entrata nell'edificio.
- (5) I materiali edili locali e le tecnologie tradizionali condizionano la scelta e la forma delle recinzioni e dei muri di cinta come pure delle aree aperte.
- (6) Gli elementi della comunicazione visiva (pubblicita', scritte, vetrine) devono essere in armonia con l'edificio rispettivamente al luogo con colori, forme e materiali idonei.
- (7) I tetti sono di norma spioventi, eseguiti a uno, due o piu' piani obliqui. I tetti possono essere piani, rispettivamente possono essere combinati piani, cuvi e spioventi.
- (8) I tetti degli edifici vengono realizzati di norma con copertura in tegole o altro materiale tradizionale (lastre dipietra, rame e altro) con una spiovenza ai sensi delle vigenti norme tecniche non superiore al 40% ossia ai 22 gradi.
- (9) La sporgenza del cornicione del tetto puo' essere al massimo di 30 cm misurando dal bordo della facciata in caso di cornicione dritto, rispettivamente di 50 cm in caso di cornicione profilato.
- (10) Le limitazioni di cui al comma precedente non si riferiscono ai macchinari degli ascensori, alle attrezzature per il condizionamento dell'aria e alle altre installazioni meccaniche, alla verticale delle gradinate interne per l'accesso ai tetti piani e ad altri elementi simili.
- (11) Per l'illuminazione del sottotetto e' permessa l'installazione di abbaini a condizione che il colmo degli abbaini non puo' essere piu' alto del colmo del tetto sul quale sono montati.
- (12) Sui tetti e' permessa l'installazione di strutture per lo sfruttamento di fonti alternative dell'energia (sistemi fotovoltaici, collettori solari e altre attrezzature), indipendentemente dalla spiovenza, il tutto entro l'area in cui e' possibile sviluppare la pianta dell'edificio principale.
- (13) I tetti degli edifici ausiliari che si costruiscono nell'ambito del lotto edificabile accanto agli edifici principali, possono essere spioventi, con copertura in tegole o altro materiale simile, con la pendenza ai sensi delle vigenti norme tecniche, rispettivamente possono essere piani oppure combinati piani e spioventi.
- (14) Tutti gli edifici pianificati si possono conformare in base alla moderna architettura, dove bisogna prendere in considerazione l'aspetto caratteristico dell'abitato circostante, come risultato dello sviluppo storico che si deve rispettare con i colori, le forme e le consistenze.
- (15) Con la progettazione della facciata e' necessario evitare l'aspetto di facciata massiccia:
- con il ritmo e la composizione delle aperture e degli altri elementi della facciata,
  - con l'utilizzo di materiali diversi (intonaco, muro, metallo, vetro, pietra),
  - con tettoie sulla facciata dell'edificio,
  - con altri elementi architettonici e strutture.
- (16) Con la progettazione, la sistemazione e la manutenzione delle facciate di tutti gli edifici come pure con l'installazione degli elementi della comunicazione visiva e' necessario creare un'immagine quanto piu' qualitativa di questa parte dell'abitato.
- (17) Bisogna dare particolare attenzione alla progettazione della facciata dell'edificio con destinazione d'uso economica-lavorativa sul lotto edificabile contrassegnato con il numero 26, per via della sua collocazione in una posizione ad angolo all'entrata nella Citta' di Cittanova. Le facciate sono da progettarsi in modo tale che queste siano della stessa importanza senza la possibilita' di trattare nessuna delle facciate come facciata del cortile, oppure secondaria, dove a sud <(verso la stazione degli autobus si realizza l'accesso all'edificio.
- (18) Gli edifici con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera sui lotti edificabili numero 10, 18 e 22 possono avere piu' entrate e diversi accessi a seconda all'entrata rappresentativa per gli ospiti, allo spazio per il parcheggio dei veicoli e dell'autorimessa interna all'edificio. Una parte dello spazio per il parcheggio dei veicoli puo' essere pianificato nella parte ineditata del lotto, mentre un'altra parte nel seminterrato e nel piano interrato dell'edificio.
- (19) L'edificio con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera sul lotto edificabile numero 10 puo' avere un ingresso rappresentativo, rispettivamente l'accesso stradale e pedonale dalla parte del confine a sud est e nord est realizzati a livello del terreno circostante o ad un massimo di 1 metro di altezza rispetto al livello del terreno circostante.

L'accesso economico per l'autorimessa, il rifornimento e il personale puo' essere realizzato dalla parte nord ovest del lotto con relativo assetto delle aree aperte per la viabilita' interna e il parcheggio dei veicoli. La direzione della facciata deve corrispondere alla direzione di edificazione definita nel Piano, con almeno due dei suoi punti, mentre ai piani superiori possono esserci degli spostamenti rispetto alla direzione di edificazione. Gli spazi economici, di rifornimento, di rimessa e gli altri spazi di servizio sono pianificati di norma nel seminterrato oppure nel piano interrato.

(20) L'edificio con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera sul lotto edificabile numero 18 puo' avere un ingresso rappresentativo, rispettivamente l'accesso stradale e pedonale dalla parte del confine a sud ovest e sud est realizzati a livello del terreno circostante o ad un massimo di 1 metro di altezza rispetto al livello del terreno circostante. L'accesso economico per l'autorimessa, il rifornimento e il personale puo' essere realizzato dalla parte nord ovest del lotto con relativo assetto delle aree aperte per la viabilita' interna e il parcheggio dei veicoli. La direzione della facciata deve corrispondere alla direzione di edificazione definita nel Piano, con almeno due dei suoi punti, mentre ai piani superiori possono esserci degli spostamenti rispetto alla direzione di edificazione. Gli spazi economici, di rifornimento, di rimessa e gli altri spazi di servizio sono pianificati di norma nel seminterrato oppure nel piano interrato.

(21) L'edificio con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera sul lotto edificabile numero 22 puo' avere un ingresso rappresentativo, rispettivamente l'accesso stradale e pedonale dalla parte del confine a sud est e nord est e realizzati a livello del terreno circostante o ad un massimo di 1 metro di altezza rispetto al livello del terreno circostante. L'accesso economico per l'autorimessa, il rifornimento e il personale puo' essere realizzato dalla parte sud ovest del lotto con relativo assetto delle aree aperte per la viabilita' interna e il parcheggio dei veicoli. La direzione della facciata deve corrispondere alla direzione di edificazione definita nel Piano, con almeno due dei suoi punti, mentre ai piani superiori possono esserci degli spostamenti rispetto alla direzione di edificazione. Gli spazi economici, di rifornimento, di rimessa e gli altri spazi di servizio sono pianificati di norma nel seminterrato oppure nel piano interrato.

## 2.6. Assetto dei lotti edificabili

### Articolo 13

(1) I lotti edificabili per la costruzione degli edifici possono essere recintati e devono essere sistemati con pavimentazione o zona verde.

(2) Le recinzioni possono essere in pietra, cemento, calcestruzzo oppure formate da siepi oppure in combinazione con un muretto basso pieno e una siepe, rispettivamente una recinzione metallica trasparente.

(3) La recinzione con il proprio collocamento, altezza e forma non puo' disturbare la visibilita' della strada e in questo modo influire sulla sicurezza del traffico.

(4) Le recinzioni attorno alle aree verdi di norma non sono permesse, fatta eccezione per le recinzioni di protezione delle persone dal pericolo di caduta dall'alto.

(5) I lotti edificabili delle aree pubbliche e viabili non vengono recintate, ma possono essere attrezzate con elementi di arredo urbano per la protezione dei pedoni dai veicoli e con altre attrezzature.

(6) I lotti edificabili per la costruzione di edifici lavorativi di norma non vengono recintate, in caso di necessita' vengono recintato con un muretto basso in muratura o in pietra, con siepe, con combinazione di muretto basso e siepe, rispettivamente recinzione metallica trasparente.

(7) L'altezza del muro di cinta puo' essere al massimo di 1,5m, salvo nei casi in cui la recinzione e' realizzata in combinazione tra un muro basso pieno (fino a 1,0m di altezza) e recinzione metallica trasparente, quando la recinzione puo' raggiungere l'altezza massima di 2 m. L'altezza del muro di cinta si misura dal livello del terreno assestato in ogni punto lungo il muro di cinta.

(8) Nei lotti edificabili con dislivello superiore di 0,5 m, la recinzione puo' essere in singoli punti piu' alta di 1,5 m, ma non superiore ai 2,0 m. Ai sensi delle presenti disposizioni, l'altezza del muro di sostegno non si considera altezza del muro di cinta.

(9) Le cisterne, le piscine della superficie fino a 24 m<sup>2</sup> e della profondita' fino a 2 m, i serbatoi per l'acqua e per il carburante (nafta, gas) possono essere costruiti e collocati in qualsiasi punto del lotto edificabile a condizione che

l'altezza della parte edificata non sia maggiore di 1 metro dal punto piu' basso del calpestio adiacente. Le pergole i grill e altri fabbricati simili si possono collocare pure in qualsiasi punto del lotto edificabile, indipendente dalla loro altezza.

(10) Il numero minimo di parcheggi esterni oppure interni per gli edifici con destinazione d'uso mista si definisce secondo la modalita' per cui per ogni unita' funzionale abitativa e' necessario assicurare 1,5 posti, mentre per le unita' funzionali lavorative il numero di parcheggi si definisce in base alle disposizioni per la destinazione d'uso economica – lavorativa.

(11) Il numero minimo di parcheggi per gli edifici e gli ambienti con destinazione d'uso economica – lavorativa (uffici, negozio, posta e sim.) e' definito dal piano regolatore dell'area piu' vasta – Piano regolatore della Citta' di Cittanova.

(12) Il numero minimo di parcheggi per gli edifici e gli ambienti con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera della categoria alberghi ammonta a 1 parcheggio per unita' di sistemazione (camera, appartamento), mentre per gli edifici e ambienti con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera della categoria ristoranti e bar, il numero minimo di parcheggi e' definito dal piano territoriale dell'area piu' vasta – Piano regolatore della Citta' di Cittanova „(Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova nro. 1/08, 4/11, 4/11 – testo emendato e 6/11)”.

(13) I lotti edificabili con destinazione d'uso economica possono avere la pavimentazione assestata in funzione dell'attivita' alberghiera all'aperto nella stagione turistica, con accesso indispensabile per i veicoli e il parcheggio e con aree coltivate dove e' necessario fare attenzione alla vegetazione esistente.

(14) L'area adibita al traffico in sosta puo' venir coperta da leggere tettoie coperte di vegetazione, canne, tela o rete e attrezzature per le fonti energetiche alternative – pannelli solari e sim.

(15) Nelle rappresentazioni cartografiche nella parte grafica del Piano e' riportata la soluzione della viabilita' in sosta con un determinato numero di parcheggi esistenti e pianificati, come soluzione possibile di carattere schematico e indicativo. La soluzione finale delle aree, adeguata alle necessita' e alle condizioni di edificazione, verra' risolta dai relativi progetti nel procedimento per l'ottenimento dei permessi di costruzione ai sensi delle presenti disposizioni. Le aree viabili esistenti possono essere soggette a ristrutturazione ai sensi delle presenti disposizioni.

### **3. MODALITA' DI EQUIPAGGIAMENTO DEL TERRENO CON LA RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLA VIABILITA' INTERNA, COMUNALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

#### **Articolo 14**

(1) Il presente Piano definisce i tracciati e i corridoi della rete stradale, delle telecomunicazioni ed elettroenergetica, dell'erogazione idrica e della canalizzazione delle acque reflue, con i quali viene assicurato l'equipaggiamento del terreno e l'allacciamento degli edifici esistenti e di quelli pianificati.

(2) Le soluzioni ottimali sono riportate nelle rappresentazioni grafiche nro. 2A, 2B, 2C e 2D. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, sono di carattere schematico e indicativo e possono subire variazioni a seconda degli interventi tecnici che e' necessario realizzare per assicurare l'allacciamento degli edifici oppure delle condizioni dettate dalle aziende e istituzioni competenti.

(3) Ogni lotto edificabile con una determinata destinazione d'uso ha assicurato l'accesso all'area viabile pubblica , mentre il luogo di allacciamento del lotto alla strada pubblica e' di norma al confine tra il lotto e la strada pubblica come riportato nella rappresentazione grafica nro. 4. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE.

(4) Il luogo e le modalita' di allacciamento degli edifici alla rete infrastrutturale sono riportati in modo schematico nelle rappresentazioni cartografiche 2A, 2B, 2C e 2D dal titolo comune RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE, mentre il luogo esatto dell'allacciamento verra' definito mediante l'applicazione delle relative prescrizioni in base alle condizioni particolari che verranno definite dagli organi competenti e dalle persone giuridiche con competenze pubbliche nella documentazione di progettazione nei procedimenti per il rilascio dei permessi di costruzione.

(5) I tracciati dell'infrastruttura che si trovano all'interno dei lotti edificabili del comprensorio del Piano si possono spostare in base a necessita' all'interno dei lotti in questione oppure nei corridoi, rispettivamente lotti edificabili dell'infrastruttura comunale, stradale e delle telecomunicazioni.

### **3.1. Condizioni di edificazione, ristrutturazione e equipaggiamento della rete stradale e della viabilita' interna**

#### **Articolo 15**

(1) La costruzione di strade nuove e la ristrutturazione di quelle esistenti si possono eseguire solamente in conformita' ai permessi di ubicazione rilasciati in tal senso, rispettivamente ai sensi delle disposizioni del presente Piano.

(2) La soluzione della rete stradale riportata nella rappresentazione grafica nro. 2A. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE-TRAFFICO, puo' essere modificata all'interno delle aree con destinazione d'uso infrastrutturale, in presenza di giustificazioni tecniche ed economiche.

(3) Il lotto edificabile per le strade e' definito nello spazio con gli elementi dell'asse e degli incroci, dai profili trasversali e dal livello che lo collega alle strade laterali.

(4) Il regime di utilizzo delle strade e gli elementi della segnaletica si definiscono mediante delibere particolari della Citta' di Cittanova.

(5) La pendenza longitudinale delle strade non puo' essere superiore al 12%.

(6) L'altezza del profilo sgombro della strada di accesso non puo' essere inferiore ai 4,5m.

(7) Il Piano definisce le aree verdi nell'ambito dei corridoi stradali. Il rinverdimento dei corridoi stradali con arbusti e' da effettuare in tutti i luoghi in cui le norme tecniche lo consentono.

(8) Nei lotti edificabili ubicati agli incroci delle vie, l'accesso stradale deve distanziare dall'inizio dell'incrocio al minimo 5 metri.

(9) Tutti i lotti edificabili nel comprensorio del Piano devono avere l'accesso diretto all'area viabile pubblica.

(10) I livelli degli accessi a singoli lotti edificabili devono venir conformati al livello dell'area viabile pubblica.

(11) *Gli accessi agli edifici e alle aree nel comprensorio del Piano devono venir realizzati in adempienza alla normativa che regola la garanzia di accesso alle persone disabili e con problemi di mobilita'.*

(12) La costruzione e la ristrutturazione della rete stradale esistente e' realizzabile per fasi a condizione che venga assicurato il funzionamento di tutte le tipologie del traffico.

(13) Nella progettazione delle aree viabili nel comprensorio del Piano e' necessario rispettare le disposizioni vigenti e le norme tecniche. La ristrutturazione delle strade esistenti e la costruzione di quelle nuove si effettua in base alla documentazione di progetto, con la necessaria ristrutturazione della rete infrastrutturale e l'esecuzione parallela del catasto dell'infrastruttura.

(14) Nel comprensorio del Piano e' possibile la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento e la manutenzione delle aree viabili stradali e pedonali, con un adeguamento reciproco dei livelli delle aree viabili pubbliche nel luogo di allacciamento.

#### **Articolo 16**

(1) Il sistema delle aree viabili pubbliche suddiviso in base alla loro importanza con i relativi elementi dei tracciati e degli incroci e i caratteristici profili trasversali sono definiti nella rappresentazione cartografica nro. 2A RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE-TRAFFICO.

(2) Le vie che costituiscono la viabilita' interna al comprensorio del Piano sono suddivise in vie cittadine principali e vie di immissione e altre vie.

### 3.1.1. Vie cittadine principali e strade extraurbane

#### Articolo 17

(1) Sono vie principali cittadine ai sensi delle presenti disposizioni le aree3 viabili ai confini del comprensorio del Piano e precisamente:

- la strada regionale Ž-5002 Cittanova-Umago sul lotto edificabile numero 1 al confine nord est del comprensorio del Piano,
- la Via dei moreri sul lotto edificabile numero 31 al confine sud est del comprensorio del Piano.

(2) La distanza minima degli edifici pianificati dal confine del lotto edificabile adiacente l'area viabile pubblica in questione e' di 7,0 m.

(3) Gli allacciamenti delle strade di minor importanza alla strada principale si effettuano nel rispetto delle disposizioni vigenti sulle condizioni per la progettazione e la costruzione degli allacciamenti e gli accessi alla strada pubblica, delle norme tecniche vigenti e alle altre disposizioni e norme.

### 3.1.2. Vie cittadine di accesso

#### Articolo 18

(1) Si considerano vie di immissione ai sensi delle presenti disposizioni le aree viabili pubbliche sui lotti edificabili numero 11, 42, 43, 47, 50, 52 e 53.

(2) Si considerano altre vie ai sensi delle presenti disposizioni sono le aree viabili sui lotti edificabili numero 8, 14, 16 e 25 in funzione dell'accesso ai lotti edificabili delle singole destinazioni d'uso.

### 3.1.3. Aree per il trasporto pubblico

#### Articolo 19

(1) Siccome nel comprensorio del Piano e' ubicata la stazione degli autobus come area per il trasporto pubblico, non sono pianificate altre fermate dell'autobus, ma in base a necessita' queste possono essere pianificate mediante i progetti per la costruzione e la ristrutturazione delle aree viabili nell'ambito dei procedimenti per l'ottenimento dei permessi di costruzione.

(2) La capacita' della stazione degli autobus e' maggiore di quella necessaria per le linee pubbliche regolari, percio' e' possibile utilizzare una parte della stazione come terminale per gli autobus turistici e le linee turistiche eccezionali.

### 3.1.4. Parcheggi pubblici

#### Articolo 20

(1) La soluzione tecnica del traffico in sosta nei parcheggi pubblici, nei parcheggi nell'ambito dei profili delle strade pubbliche oppure nei parcheggi nell'ambito dei lotti edificabili con altra destinazione d'uso e' definita nella rappresentazione cartografica 2A RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE-TRAFFICO.

(2) I parcheggi pubblici sono previsti sui lotti edificabili numero 32, 34 e 48, e nell'ambito dei profili delle strade pubbliche nro. 11, 42 e 43.

(3) La soluzione tecnica del traffico in sosta e' di carattere schematico e indicativo, ma puo' essere realizzata in modo diverso con lo scopo di ottenere piu' posti, una razionalita' maggiore delle soluzioni della viabilita', migliori condizioni tecniche e di conformazione con le presenti disposizioni, a condizione che venga rispettato il luogo di allacciamento alla strada pubblica pianificato.



(4) Le aree viabili per il traffico in sosta vengono dimensionati alla tipologia dei veicoli in base alle norme tecniche, possono avere una copertura in asfalto, erba, prefabbricati in cemento e altri materiali simili. Nell'ambito delle aree parcheggio e' possibile la costruzione di tettoie realizzate con materiali leggeri e ariosi.

(5) Le dimensioni minime dei singoli posteggi sono:

- 2,5 x 5,0 m per il parcheggio a pettine,
- 2,0 x 6,0 m per il parcheggio longitudinale.

(6) nei parcheggi verra' assicurato un determinato numeri di posti per i veicoli delle persone disabili e con problemi di mobilita', che devono essere idoneamente contrassegnati, vicini e accessibili alle persone con mobilita' limitata ai sensi del Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilita' alle persone disabili e mobilita' limitata. (Gazzetta ufficiale, nro. 151/05, 61/07), rispettivamente della vigente disposizione.

### **3.1.5. Autorimesse pubbliche**

#### **Articolo 21**

(1) L'edificio per la soluzione del traffico in sosta – parcheggio coperto, rispettivamente la piattaforma con la rampa di accesso, che puo' avere al massimo un piano sotto e due piani sopra terra, si puo' costruire nell'ambito del lotto edificabile nro. 41 ai sensi delle presenti disposizioni.

(2) Nel piano superiore del fabbricato di cui al primo comma del presente articolo e' data la possibilita' di coprire i parcheggi con strutture chiuse e/oppure con tettoie realizzate con materiali moderni, pannelli fotovoltaici e/oppure collettori solari, in base ai singoli progetti, ai sensi alle presenti disposizioni.

(3) Il fabbricato di cui al primo comma del presente articolo puo' essere realizzato per fasi.

### **3.1.6. Piste ciclabili**

#### **Articolo 22**

(1) le piste ciclabili possono essere previste mediante progettazione adeguata nell'ambito dei corridoi di tutte le strade pubbliche del comprensorio del Piano, se le loro larghezze lo consentono, al fine dello sviluppo della rete delle piste ciclabili nel comprensorio della Citta' di Cittanova.

(2) Sul lotto edificabile con il numero 1 ci sono gia' le piste ciclabili che bisogna collegare alla futura rete delle piste ciclabili del comprensorio della Citta' di Cittanova.

### **3.1.7. Piazze e altre aree pedonali maggiori**

#### **Articolo 23**

(1) nel comprensorio del piano non sono previste aree con le caratteristiche di piazza.

(2) Oltre alle comunicazioni pedonali – marciapiedi nell'ambito delle strade pubbliche le presenti disposizioni prevedono la costruzione di corridoi pedonali entro il corridoio della strada pubblica sui lotti edificabili nro. 11, 43 e 47, nei tratti urbani dal mare alla strada regionale. I tratti in questione devono venir attrezzati con vegetazione lungo la loro lunghezza, illuminazione pubblica e arredo urbano.

(3) Nel comprensorio del Piano sono pianificate aree esclusivamente pedonali sui lotti edificabili nro. 24, 27, 36 e 39.

### **3.2. Condizioni di edificazione, ristrutturazione e equipaggiamento della rimanente rete stradale**

#### **Articolo 24**

(1) Oltre alle aree viabili definite negli articoli precedenti, non ci sono altri lotti edificabili della rimanente rete stradale nel comprensorio del presente Piano.

### 3.3. Condizioni di edificazione, ristrutturazione e equipaggiamento della rete delle telecomunicazioni

#### Articolo 25

(1) La soluzione della rete delle telecomunicazioni e' riportata nella rappresentazione cartografica nro. 2B RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE-TELECOMUNICAZIONI.

(2) La collocazione esatta e la capacita' della canalizzazione di distribuzione sotterranea e della canalizzazione via cavo verra' definita dai progetti nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dei permessi di costruzione.

(3) La rete delle telecomunicazioni si realizza di norma come rete di distribuzione sotterranea, salvo nei casi in cui questa soluzione e' tecnicamente impossibile, il tutto in conformita' con le prescrizioni, bisogna tendere a una sua realizzazione per fasi con una realizzazione simultanea degli altri segmenti della rete infrastrutturale con lo scopo della razionalita' e dell'economicita' dell'intervento. La ristrutturazione della canalizzazione dei cavi e della comunicazione elettronica esistente, come la costruzione di una nuova e' possibile entro le aree, le fascie e i corridoi della viabilita' pubblica (sia stradale che pedonale che del traffico in sosta). Per tutti gli edifici e le aree del comprensorio del Piano e' necessario realizzare la canalizzazione dei cavi fino al punto piu' vicino del collegamento a quella esistente, il tutto in base alla legge sulle comunicazioni elettroniche e alle altre prescrizioni che vengono emanate in base alla legge.

(4) Gli edifici del comprensorio del piano vengono allacciati alla rete fissa delle telecomunicazioni mediante la costruzione di condotti fino al luogo di allacciamento e vengono attrezzate con le installazioni delle telecomunicazioni della capacita' idonea in base alla loro capienza e alla loro destinazione d'uso in conformita' alle prescrizioni. Le canalizzazioni delle telecomunicazioni all'interno degli edifici e' da realizzarsi mediante cablatura strutturale. La concentrazione delle installazioni deve venir posta all'interno delle scatole di allacciamento poste all'interno dell'armadietto di allacciamento collegato a terra mediante l'installazione dell'edificio. Le installazioni all'interno degli edifici devono venir progettate e installate in conformita' al regolamento sulle condizioni tecniche per la rete delle telecomunicazioni negli edifici lavorativi e abitativi. Si consiglia la realizzazione di installazioni ottiche oppure la realizzazione di un corridoio per una futura installazione delle fibre ottiche.

(5) I coperchi e gli sportelli dei tombini di revisione e i contatori di misurazione devono venir posti in luogo accessibile, ma non sulle facciate degli edifici prospicienti la via.

(6) Nella ristrutturazione dei condotti sotterranei delle telecomunicazioni nell'ambito di terreni assestati si condiziona il ripristino della pavimentazione allo stato originale.

(7) L'investitore oppure l'esecutore dei lavori sono tenuti ad assicurare la pianta geodetica dei condotti sotterranei delle telecomunicazioni prima della copertura dei canali e l'esecuzione dell'elaborato catastale dei condotti in base a legge particolare.

(8) Il fabbricato delle telecomunicazioni - la centrale telefonica automatica di Cittanova ubicata sul lotto edificabile nro. 23 ai sensi delle presenti disposizioni puo' essere ristrutturato e ampliato, mentre la parte inedita del lotto 23 puo' essere utilizzata come parco pubblico.

(9) Il Piano rende possibile il collocamento di armadietti di allacciamento esterni su palo o pedana, per il collocamento delle attrezzature passive.

#### Articolo 26

(1) Al fine di sviluppare il sistema infrastrutturale esistente delle telecomunicazioni mobili si pianifica un miglioramento della copertura, un aumento della capacita' delle reti e l'instaurazione di nuovi servizi e tecnologie. In conformita' con i piani succitati, nel comprensorio del Piano e' possibile la costruzione e il collocamento di stazioni base delle reti mobili con il collocamento su sistemi delle antenne sugli edifici, dietro consenso dei proprietari dell'edificio a condizione che questo non comprometta la salute e la sicurezza delle persone negli edifici limitrofi. postavljane osnovnih postaja (baznih stanica) pokretnih telekomunikacijskih mreža smještanjem na antenske prihvate na građevinama, uz suglasnost vlasnika građevine, uz uvjet da ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi i okolnih građevina.

(2) Le stazioni principali devono venir collocate in conformita' alle leggi e alle prescrizioni particolari che regolano la materia nella Repubblica di Croazia (tutela della salute a altro). Il Piano permette il collocamento delle stazioni di base di piu' operatori sullo stesso supporto soltanto se lo permettono le condizioni tecniche e i rapporti giuridico patrimoniali.

(3) I supporti dei sistemi delle antenne possono avere l'altezza massima di 5,0 m, a condizione che l'altezza del supporto e la sua forma non compromettano la visura dell'abitato e che la distanza tra il supporto e l'edificio più vicino sia pari al doppio della sua altezza.

**3.4. Condizioni di edificazione, ristrutturazione e equipaggiamento della rete infrastrutturale comunale e dei condotti nell'ambito delle altre aree pubbliche (erogazione idrica, canalizzazione e depurazione delle acque reflue, erogazione del gas, erogazione dell'energia termica, erogazione dell'energia elettrica e illuminazione pubblica)**

**Articolo 27**

(1) La soluzione dell'infrastruttura comunale che comprende l'erogazione dell'acqua potabile, la canalizzazione e la depurazione delle acque reflue, l'erogazione del gas, dell'energia elettrica e l'illuminazione pubblica è riportata nelle rappresentazioni cartografiche nro. 2C RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS e nro. 2D RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – EROGAZIONE IDRICA E CANALIZZAZIONE, a livello di indicazioni fondamentali per la costruzione della rete infrastrutturale comunale e quindi è possibile che al momento della progettazione i tracciati vengano modificati in base alla situazione reale, alle necessità e le condizioni tecniche.

(2) L'infrastruttura comunale si realizza di norma sotto terra, salvo nei casi in cui non è possibile per via di ragioni tecniche, il tutto in conformità alle disposizioni, tendendo ad una realizzazione per fasi, con un'esecuzione simultanea degli altri segmenti dell'infrastruttura al fine dell'economicità e della razionalità.

(3) I tombini di revisione e i luoghi di misurazione devono essere collocati in posti accessibili, ma non sulla facciata dell'edificio prospiciente la via.

(4) Nella ristrutturazione dei condotti sotterranei nell'ambito di terreni assestati si condiziona il ripristino della pavimentazione nello stato originale.

(5) L'investitore oppure l'esecutore dei lavori è tenuto ad assicurare la misurazione geodetica dei condotti sotterranei prima della copertura del canale e a realizzare il catasto dei condotti in base a legge particolare.

**Erogazione idrica**

**Articolo 28**

(1) Nella rappresentazione cartografica nro. 2D RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – EROGAZIONE IDRICA E CANALIZZAZIONE è riportata la rete idrica fondamentale con i tracciati principali dell'acquedotto.

(2) La costruzione e la ristrutturazione della rete idrica verrà effettuata per le necessità sanitarie e/oppure tecnologiche dell'erogazione idrica per gli utenti e per i fruitori degli spazi, per le necessità dell'antincendio, in base alle condizioni tecniche definite dalla persona giuridica competente. Per le necessità dell'antincendio è prevista l'installazione di idranti sopra terra del diametro minimo di 80 mm, alla distanza reciproca definita dalle prescrizioni che regolano la materia.

(3) Le condizioni tecniche e tecnologiche per la costruzione del sistema di erogazione idrica sono:

- La profondità media per la posa delle tubature è di 1,0 m,
- l'acquedotto è realizzato di norma con tubature TRM – Ductile oppure in PVC, con i raccordi e armatura in ghisa,
- l'acquedotto deve venir condotto sempre quando è possibile nell'ambito delle aree pubbliche, rispettivamente nel profilo della viabilità pubblica.

(4) In conformità alla Delibera della Città di Cittanova sulle condizioni di allacciamento al sistema di erogazione idrica, gli allacciamenti devono essere realizzati in modo tale che ogni parte specifica dell'edificio, rispettivamente ogni utente, ha il proprio contatore. L'allacciamento dell'edificio al sistema di erogazione idrica si effettua in base alle seguenti condizioni:

- l'allacciamento idrico deve avere il proprio tombino personale o comune per il montaggio del contatore, in base alle condizioni dell'azienda competente,
- l'allacciamento idrico si posa in luogo facilmente accessibile, in base alle condizioni dell'azienda competente,

- gli allacciamenti idrici si effettuano di norma verticali all'asse delle tubature,
- gli allacciamenti domestici non devono diminuire il diametro delle tubature e non si possono collocare ad una distanza reciproca inferiore ai 5m,
- prima e dopo del contatore bisogna prevedere il direzionatore di entrata – sezione piana (di entrata e di uscita) in base alle istruzioni del produttore del contatore,
- il diametro minimo dell'allacciamento idrico si definisce in base al computo idraulico e di norma non puo' essere di profilo inferiore ai 25mm,
- la profondita' minima dell'allacciamento idrico e' di 0,6m e dipende dal luogo e dal diametro dell'allacciamento; la profondita' dell'allacciamento e' definita dall'azienda competente,
- l'intersezione dell'allacciamento con le altre installazioni si realizza di norma ad angolo retto, dove l'allacciamento idrico si deve posare sopra la canalizzazione; la distanza reciproca minima sul posto di intersezione ammonta da 30 a 50cm, a seconda dell'installazione dell'infrastruttura (misurando in verticale nel luogo di intersezione),
- se, oltre all'utilizzo dell'acqua per esigenze sanitarie e' previsto un suo utilizzo a scopi della tutela antincendio, nel tombino vengono montati contatori separati oppure un contatore combinato,
- il contatore viene installato di norma lungo la linea di regolazione, nell'ambito del terreno pertinente dell'edificio,
- se la linea di regolazione combacia con quella di edificazione, il contatore viene installato di norma sull'area pubblica; in via d'eccezione, quando ne esistono le possibilita' tecniche, si puo' permettere l'installazione del contatore all'interno dell'edificio,
- il contatore con le valvole si installa all'interno di un tombino; la manutenzione del tombino e' obbligo del consumatore che deve preoccuparsi che questo sia sempre funzionante, pulito e accessibile,
- l'azienda competente ha l'obbligo di redigere il registro degli allacciamenti dal quale e' evidente la posizione, le sezioni, le lunghezze, il tipo e il diametro del contatore, la data di installazione, il valore dell'allacciamento e sim.,
- l'azienda competente si occupa della manutenzione dei contatori in base ai quali inoltra le fatture, li controlla, li ripara, verifica il funzionamento e in caso di eccessivo consumo o guasto, li sostituisce.

### Canalizzazione delle acque reflue

#### Articolo 29

(1) Nella rappresentazione cartografica nro. 2d. RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE – Erogazione idrica e canalizzazione delle acque reflue sono riportati i tracciati fondamentali per la costruzione del sistema di canalizzazione delle acque reflue.

(2) La canalizzazione delle acque reflue sara' effettuata in base a prescrizione particolare della Citta' di Cittanova sulla canalizzazione delle acque reflue.

(3) Il comprensorio del Piano si trova fuori dalle zone di tutela sanitaria dell'acqua potabile in base alla vigente delibera della Regione istriana.

(4) Nel comprensorio del Piano il sistema della canalizzazione delle acque reflue e meteoriche e' esistente, necessita soltanto di ristrutturazione e ampliamento parziali.

(5) Le condizioni tecnico-tecnologiche per la costruzione dei sistemi infrastrutturali di canalizzazione delle acque reflue sono:

- la profondita' minima di posa delle tubature delle acque sanitarie e tecnologiche e' di 1,20m,
- la profondita' minima di posa della canalizzazione delle acque meteoriche e' definita dal diametro delle tubature in modo tale che lo strato che copre le tubature non puo' essere inferiore a 1,00 m,
- la profondita' di posa del collettore del sistema pubblico di canalizzazione delle acque reflue e' definita dalla profondita' massima degli allacciamenti domestici pari a 0,80m che verranno collegati alla canalizzazione in modo gravitazionale (in base alle condizioni particolari dell'azienda competente); le tubature per la canalizzazione delle acque sanitarie e tecnologiche si posano di norma lungo il tratto stradale, mentre quelle della canalizzazione meteorica lungo le aree viabili; prevedere la possibilita' di esecuzione e posa in un unico canale.
- le tubature della rete fognaria di norma si collocano nell'asse della viabilita' stradale oppure nella fascia verde nell'ambito del profilo dell'area viabile pubblica, mentre la canalizzazione delle acque meteoriche lungo l'asse della strada, e' necessario prevedere la possibilita' di una posa abbinata in un canale comune,
- la canalizzazione delle acque reflue deve essere realizzata e pianificata come impermeabile.

### Articolo 30

(1) Nella progettazione del sistema pubblico di canalizzazione delle acque reflue, le limitazioni e le direttrici per il collocamento dei fabbricati infrastrutturali per la canalizzazione delle acque reflue e meteoriche verra' definita in base alle seguenti disposizioni, delle disposizioni dei piani territoriali dell'area piu' vasta e delle relative disposizioni vigenti.

(2) Le direttrici per la progettazione del sistema pubblico di canalizzazione delle acque reflue e meteoriche vengono rilasciate dalla persona giuridica con competenze pubbliche, in conformita' alla soluzione complessiva del sistema di canalizzazione dell'abitato di Cittanova.

### Rete fognaria

### Articolo 31

(1) La canalizzazione delle acque reflue degli edifici sui lotti del comprensorio del Piano si effettua nella rete pubblica Odvodnja fekalnih otpadnih voda iz građevina na građevnim česticama unutar obuhvata Plana izvodi se u javni sustav fekalne odvodnje u sklopu javnog sustava fekalne odvodnje naselja Novigrad.

(2) Il sistema pubblico della rete fognaria deve essere dimensionato in base al relativo computo idraulico.

(3) Il posizionamento delle tubature della rete fognaria deve venir progettato e realizzato in modo tale che queste siano collocate sotto il livello delle tubature dell'acquedotto.

(4) Sopra alla canalizzazione pubblica non e' permessa la costruzione di elementi strutturali di fabbricati di determinate destinazioni d'uso e neppure degli edifici ausiliari (fondamenta, colonne, muri portanti e altri elementi).

(5) Nell'ambito della rete fognaria vengono realizzati i tombini di revisione, di controllo e di allacciamento alle distanze predefinite, in tutti i raccordi del tracciato e nei luoghi di allacciamento dei singoli edifici.

(6) I coperchi dei tombini devono essere accessibili e ben visibili in tutte le aree del comprensorio del Piano.

(7) I proprietari dei lotti edificabili nel comprensorio del Piano renderanno un accesso continuo e indisturbato ai tombini di revisione della rete fognaria, al fine di un regolare controllo e di una regolare manutenzione del sistema.

(8) E' necessario fare attenzione acciocche' l'affluente risponda ai valori entro i limiti concessi delle sostanze pericolose e dannose ai sensi del regolamento sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (Gazzetta ufficiale, nro. 87/10), rispettivamente ai sensi delle disposizioni vigenti sull'immissione delle acque reflue nel sistema di canalizzazione pubblica.

(9) Per la canalizzazione delle acque reflue dai lotti edificabili entro il comprensorio del Piano e necessario, a seconda del processo tecnologico, prevedere un trattamento preliminare ai sensi delle prescrizioni per singoli gruppi di attivita' e alle prescrizioni di tutela ambientale.

(10) Le acque reflue derivanti dalle cucine (dalla preparazione dei cibi) degli edifici e ambienti turistico alberghieri devono venir trattate in modo adeguato e convogliato nel sistema di canalizzazione pubblica. Prima dell'allacciamento alla rete fognaria e' necessario prevedere un tombino per il controllo per il prelievo dei campioni dell'acqua.

(11) Nel sistema pubblico della rete fognaria non si devono immettere:

- le acque contenenti sostanze pericolose in misura superiore a quella concessa,
- le acque che contengono sostanze che sviluppano gas pericolosi e infiammabili,
- le acque inquinate con quantita' maggiori di sostanze solide che potrebbero danneggiare il canale e compromettere il sistema di canalizzazione pubblica.

## Canalizzazione delle acque meteoriche

### Articolo 32

- (1) Nel comprensorio del Piano il sistema di canalizzazione delle acque meteoriche si realizza nell'ambito dei lotti della viabilità pubblica.
- (2) Le condutture del sistema della canalizzazione pubblica delle acque meteoriche viene collocato entro il profilo delle strade pubbliche, dove grazie a tombini di scolo nell'ambito delle aree viabili pubbliche le acque meteoriche vengono raccolte.
- (3) Le acque meteoriche di dilavamento delle strade, dei parcheggi, dalle aree di manipolazione e da altre aree simili, prima di venire immesse nel collettore devono venir depurate nei separatori di oli e sabbia. In via eccezionale, quando si tratta di parcheggi di superficie inferiore ai 300 m<sup>2</sup>, le acque meteoriche di dilavamento si possono disperdere nel terreno circostante.
- (4) Le acque meteoriche dei lotti edificabili di altre destinazioni d'uso entro il comprensorio del Piano non devono venire immesse nel sistema di canalizzazione pubblica delle acque meteoriche ma il loro smaltimento avviene tramite pozzi di assorbimento individuali collocati nell'ambito degli stessi lotti in conformità alle prescrizioni e alle condizioni del competente soggetto giuridico.
- (5) Le acque meteoriche di dilavamento dei parcheggi e delle aree di manipolazione dei lotti edificabili di cui al comma 4 del presente articolo devono essere depurate con adeguati impianti e separatori per oli e grassi prima che vengano immesse nei pozzetti di raccolta che si trovano sul lotto.
- (6) Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti sui lotti edificabili di cui al comma 4 del presente articolo possono venir immesse direttamente nei pozzetti di raccolta che si trovano sul lotto. Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti delle centrali di trasformazione devono venir raccolte da pluviali e attraverso pluviali verticali vengono immesse direttamente nel terreno.
- (7) La canalizzazione delle acque meteoriche si realizza con la pendenza prescritta, mediante tubature che ne assicurano la durata e l'impermeabilità.
- (8) Non è permessa l'immissione di acque da un lotto edificabile agli altri. È necessario fare attenzione acciocché con gli interventi nello spazio non vengano provocati processi erosivi.
- (9) Per la costruzione di cisterne, piscine e fontano è necessario elaborare la soluzione tecnica per la canalizzazione con il computo idraulico e la concezione del loro lavoro e manutenzione-pulizia, con la rappresentazione delle possibilità della loro svuotatura e delle modalità di raccolta delle acque di risulta dalla pulizia dei filtri.

## Erogazione del gas

### Articolo 33

- (1) Nella rappresentazione cartografica nro. 2C RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE- EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS è riportata la rete infrastrutturale dell'erogazione del gas nel comprensorio del Piano per quanto riguarda le condutture principali.
- (2) La realizzazione del sistema di erogazione del gas del comprensorio del Piano presuppone la costruzione della rete distributiva per la distribuzione del gas naturale.
- (3) Il sistema di erogazione del gas è composto dalla rete del gas dei consumatori e dall'allacciamento all'edificio. Il gasdotto principale passa per la via Strada Contessa con raccordo sulla strada statale DC 301, nell'ambito del comprensorio del Piano non ci sono stazioni di riduzione. Il comprensorio verrà approvvigionato con il gas dalla stazione di Covri, nel comune di Verteneglio.

(4) Fino all'emanazione di norme locali per la costruzione dei gasdotti locali e di distribuzione, bisogna applicare le norme DIN e ISO, per la protezione delle condutture in acciaio le norme DIN e DVGW, mentre per le installazioni domestiche le norme DIN.

(5) Le condizioni tecnico-tecnologiche per la costruzione dei sistemi infrastrutturali dell'erogazione del gas sono:

- la profondita' di posa dei gasdotti locali ammonta da 0,8 a 1,5m in dipendenza dal fatto se si tratta di gasdotto a media o a bassa pressione,
- il gasdotto deve essere collocato nella strada rispettivamente nella fascia verde della strada,
- nella costruzione del gasdotto, delle reti di distribuzione e delle installazioni domestiche, a seconda delle condizioni di utilizzo, si utilizzano tubi di acciaio e polietilene (PE-HD); i gasdotti a media e bassa pressione sono da realizzarsi con tubature PE-HD,
- i raccoglitori di condensa nei punti piu' bassi del gasdotto sono da prevedersi a seconda del fatto se si tratta di gas disidratato oppure no e a seconda della pressione di trasporto del gas,
- nelle vicinanze del gasdotto non e' permessa la costruzione di edifici, in base ai corridoi prestabiliti,
- quando i tracciati del gasdotto accompagnano la strada, la distanza minima per le strade regionali, locali e di altro genere e' di 5 m misurando dal limite esterno della carreggiata,
- le installazioni della canalizzazione devono posate sotto al livello del gasdotto,
- nella posa delle rimanenti installazioni dell'infrastruttura comunale lungo il gasdotto, bisogna rispettare le distanze minime definite dal distributore di gas locale,
- i gasdotti principali di erogazione devono essere collegati ad anelli,
- i gasdotti devono essere progettati fino alla fine della via oppure fino alla curva se esiste la possibilita' di costruzione di edifici nuovi,
- i meccanismi di chiusura dell'erogazione devono essere previsti per tutti i luoghi sul gasdotto dove e' necessario.

#### Articolo 34

(1) I profili di allacciamento dei singoli edifici alla rete di erogazione del gas come pure le valvole di chiusura degli apparecchi domestici, il luogo di allacciamento alla rete, la sistemazione degli armadietti a facciata, come il collocamento del set di regolazione, nei casi di allacciamenti alla rete a media pressione, saranno definiti dal locale distributore preposto per la zona in questione, a seconda della quantita' dei consumi.

(2) Gli allacciamenti devono essere sempre quando e' possibile verticali al gasdotto della via, con pendenza verso lo stesso.

#### Erogazione dell'energia elettrica

#### Articolo 35

(1) Nella rappresentazione cartografica nro. 2C RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E COMUNALE- EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS e' riportata la rete infrastrutturale dell'erogazione idrica nel comprensorio del Piano per quanto riguarda i settori fondamentali della rete elettrica a media e bassa tensione.

(2) Il comprensorio e' alimentato con l'energia elettrica dalla CT TS 35/10kV Cittanova attraverso il condotto DV 10(20) kV cablato dalla CT 35/10 kV Cittanova, e dalle centrali esistenti e pianificate 10(20)/0,4kV all'interno e all'esterno del comprensorio del Piano. Le centrali di trasformazione esistenti e pianificate si possono costruire e ristrutturare come fabbricati indipendenti nell'ambito dei lotti edificabili dei sistemi infrastrutturali, ma pure nei lotti



edificabili con altre destinazioni d'uso, in base alle necessita' concrete degli edifici come edifici ausiliari indipendenti oppure nell'ambito dell'edificio con la destinazione d'uso principale. L'infrastruttura energetica viene collocata in condutture lungo il tracciato della strada, assieme agli altri condotti infrastrutturali, in base alle regole della professione. La profondita' di posa e' di norma da 0,8 a 1,2 m.

(3) La rete a media e bassa tensione devono essere realizzate mediante cavi di distribuzione standardizzati 10 (20)kV, rispettivamente 0,4 kV.

(4) Gli edifici vengono allacciati di norma alla rete elettrica mediante cavi sotterranei. Il luogo dell'allacciamento dell'edificio e' al confine del lotto edificabile dove viene collocato l'armadietto KPO oppure KPMO, a seconda del numero di unita' funzionali. I cavi a bassa tensione e i cavi di allacciamento si collocano di norma all'interno di cablature in PEHD del diametro di 125 mm.

(5) L'illuminazione pubblica deve essere conformata a quella esistente.

#### **4. CONDIZIONI DI ASSETTO E DI EQUIPAGGIAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

##### **Articolo 36**

(1) Le aree verdi di protezione nel comprensorio del Piano sono previste per il rinverdimento in funzione della tutela dei lotti limitrofi dal traffico e devono essere assestate come continuazione dei terreni pertinenti come verde naturale.

(2) Nelle aree verdi pubbliche – parchi pubblici nel comprensorio del Piano e' necessario assicurare mediante coltivazione, fabbricazione e pavimentazione il soggiorno delle persone.

(3) Le aree verdi pubbliche devono venir attrezzate con gli elementi dell'illuminazione pubblica, dell'arredo urbano, con l'assicurazione dell'accesso delle persone disabili e con problemi di mobilita' in base alle prescrizioni vigenti.

#### **5. CONDIZIONI DI ASSETTO DEGLI INSIEMI E DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE E/O PARTICOLARMENTE SENSIBILI**

##### **Articolo 37**

(1) Nel comprensorio del Piano non ci sono edifici di particolare valore ne' insiemi o edifici particolarmente sensibili.

(2) L'intero comprensorio del Piano si trova all'interno della fascia costiera protetta soggetta a particolari misure di tutela in base alle vigenti prescrizioni.

(3) La zona di fascia costiera protetta e' riportata nella rappresentazione cartografica nro. 3 CONDIZIONI DI UTILIZZO, ASSETTO E TUTELA DELLE AREE.

#### **6. CONDIZIONI E MODALITA' DI EDIFICAZIONE**

##### **Articolo 38**

(1) Le condizioni e le modalita' di edificazione e di ristrutturazione degli edifici sono riportate nella rappresentazione cartografica nro. 4 CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE e nella tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni.

(2) Nella definizione delle condizioni di ristrutturazione degli edifici esistenti si applicano in modo adeguato le disposizioni vigenti per gli edifici nuovi definite nelle presenti disposizioni.

(3) Per gli edifici esistenti per cui le grandezze per quanto riguarda la superficie, l'altezza e le unita' funzionali superano i parametri massimi concessi definiti dalla tabella di cui all'articolo 9 delle presenti disposizioni e' possibile la ristrutturazione esclusivamente entro i parametri esistenti. Gli edifici sostituiti vengono costruiti in conformita' alle presenti disposizioni.



- (4) Gli edifici ausiliari si possono costruire esclusivamente entro l'area edificabile del lotto.

#### **Articolo 39**

- (1) Nella definizione architettonica di tutti gli edifici del comprensorio del Piano e' necessario attenersi al Regolamento sull'assicurazione dell'accesso alle persone disabili e con limitata mobilita' ("Gazzetta ufficiale, nro. 151/05 e 61/07), rispettivamente alle disposizioni vigenti sull'assicurazione dell'accesso all'edificio.
- (2) Se disposizioni particolari definiscono particolari condizioni di edificazione che non sono contenuti nelle presenti disposizioni, la loro applicazione viene assicurata dal progettante rispettivamente l'organo competente per il rilascio dei permessi di edificazione.

### **7. MISURE DI TUTELA DEGLI INSIEMI E DEI FABBRICATI NATURALI, STORICO CULTURALI E DEI VALORI AMBIENTALI**

#### **Articolo 40**

- (1) Nel comprensorio del Piano non ci sono insiemi storico-culturali e edifici di particolare valore ne' altri manufatti di particolare valore ambientale, perciò il presente Piano ne definisce misure particolari per la tutela di tali valori.
- (2) Se nello svolgimento di lavori edili o di altro genere che si svolgono sopra o sotto terra, in acqua o in mare vengono riportati a galla dei reperti archeologici, la persona addetta ai lavori deve interrompere i lavori immediatamente e avvisare l'organocompetente e attenersi alle prescrizioni sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.

### **8. MISURE APPLICATIVE DEL PIANO**

#### **Articolo 41**

- (1) Le soluzioni del Piano e la definizione delle prioritá di edificazione verranno realizzati in base ai piani della Città di Cittanova per il miglioramento dello stato ambientale, l'edificazione e l'equipaggiamento dell'infrastruttura comunale, rispettivamente agli altri piani e progetti emanati dagli organi competenti della Città di Cittanova, come pure mediante l'edificazione degli edifici di proprietà di persone fisiche e giuridiche.
- (2) La costruzione e l'assetto delle aree e dei fabbricati nel comprensorio del Piano si effettuano in base alle disposizioni del presente Piano e in base alle rappresentazioni cartografiche nro. 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3 e 4. Per procedere con la costruzione degli edifici rappresenta condizione di base la costruzione degli impianti dell'infrastruttura comunale.
- (3) Per il lavoro operativo in merito all'applicazione del Piano in conformita' alle presenti disposizioni e per la conformazione delle richieste degli investitori e' responsabile l'organo amministrativo della Città di Cittanova preposto all'assetto territoriale e al sistema comunale.
- (4) Tutti gli elementi in base ai quali verranno rilasciati i permessi di edificazione e che non sono specificati nel presente Piano, si definiscono in base alle disposizioni del Piano regolatore dell'area piu' vasta. Le condizioni particolari di edificazione che non sono specificate nel presente Piano per quanto riguarda la tutela antincendio, la tutela sul lavoro, la tutela ambientale, la tutela delle acque e altri campi di interesse verranno definiti dagli organi competenti e dalle persone giuridiche nel corso del procedimento per il rilascio dei permessi di costruzione in conformita alla legge e alle altre prescrizioni.
- (5) I criteri e le modalita' di applicazione del Piano in merito alla soluzione delle questioni giuridico patrimoniali collegati all'infrastruttura comunale e della viabilita' verranno definiti da particolari delibere della Città di Cittanova.

## 9. MISURE DI PREVENZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

### Trattamento dei rifiuti

#### Articolo 42

- (1) Nel trattamento dei rifiuti bisogna evitare la produzione dei rifiuti, diminuire le quantità di rifiuti prodotti, organizzare la selezione dei rifiuti comunali al fine di diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e organizzare la raccolta, la selezione e il deposito di tutti i rifiuti riciclabili (carta, vetro, metallo, plastica e altri) mentre separatamente raccogliere i rifiuti industriali non pericolosi, imballaggi, scarti edili, scarti elettrici, carcasse di automobili, pneumatici e i rifiuti pericolosi.
- (2) I produttori dei rifiuti e tutti i partecipanti al processo di trattamento dei rifiuti sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge specifica sui rifiuti e alle altre prescrizioni.
- (3) L'attuazione delle misure per il trattamento dei rifiuti comunali è assicurata dalla Città di Cittanova, mentre gli stessi vengono raccolti dalla persona autorizzata.
- (4) Nell'ambito di tutto il sistema di gestione dei rifiuti, i rifiuti comunali verranno depositati fuori dal comprensorio cittadino nella discarica esistente di Pizudo inferiore nel comprensorio della Città di Umago.
- (5) Ogni edificio deve avere assicurato il luogo per il deposito dei rifiuti nel contenitore idoneo, container, bidone, cassonetto o altro contenitore simile.
- (6) I contenitori per il deposito dei rifiuti devono essere accessibili ai mezzi comunali per la pulizia e la raccolta.
- (7) Nell'ambito dell'intero sistema di gestione dei rifiuti i rifiuti edili e gli altri rifiuti utili verranno depositati nella discarica di materiale edile di Salveta. In tale ubicazione, nell'ambito della futura discarica di materiale edile e del cortile di riciclaggio, la produzione di compost e la stazione di trasferimento verranno trattati i rifiuti edili e gli altri rifiuti riciclabili.

### Tutela e miglioramento della qualità dell'acqua

#### Articolo 43

- (1) Il comprensorio del Piano si trova fuori dalla zona di tutela sanitaria in base alla vigente delibera sulle zone soggette a tutela sanitaria delle fonti d'acqua potabile nella Regione istriana.
- (2) Nel procedimento per il rilascio dei permessi di edificazione e di assetto degli edifici e dei terreni, nell'utilizzo degli edifici esistenti e delle aree inedificate è necessario attenersi alle disposizioni che assicurano una determinata categorizzazione delle acque.
- (3) Le misure di tutela dell'acqua che devono essere applicate nel comprensorio della Città di Cittanova sono:
  - la qualità di tutte le acque di superficie deve venir condotta nella categoria prevista dal Piano regolatore della Città di Cittanova,
  - le cisterne e i serbatoi per l'acqua, le fosse settiche e i serbatoi per il carburante sotto e sopra terra sono realizzabili esclusivamente se questo è possibile in base alla vigente delibera sulle zone soggette a tutela sanitaria delle fonti di acqua potabile.
- (4) I serbatoi per il combustibile devono essere a parete doppia con l'indicatore del livello del carburante oppure a parete singola ma collocati in una camera impermeabile del volume sufficiente a raccogliere l'intera capienza del serbatoio in caso di avaria. La superficie del serbatoio e delle tubature deve essere trattata con sostanze anticorrosive. Nel caso in cui le tubature dal serbatoio alla caldaia vengano interrato, le stesse devono venir collocate all'interno di un canale impermeabile oppure all'interno di tubature di protezione con la possibilità di verificare eventuali perdite.
- (5) Il collocamento delle caldaie deve venire effettuato su basamenti impermeabili con una vasca del volume sufficiente a contenere tutto il contenuto del combustibile in caso di gocciolamento della caldaia.

### Tutela e miglioramento della qualità dell'aria

#### Articolo 44

- (1) La finalità principale della tutela della qualità dell'aria è la tutela della salute delle persone, del mondo animale e vegetale e dei valori culturali e materiali. Per il comprensorio del Piano si definisce l'obbligo di mantenimento della prima categoria di qualità dell'aria.

(2) Le misure di tutela dell'aria intendono il risparmio e la razionalizzazione dell'energia mediante l'inserimento del gas come energente e delle altre fonti energetiche alternative, mentre i focolari a legna e a combustibile solido devono venir utilizzati con razionalità e utilizzare il combustibile con le quantità di zolfo entro i limiti concessi (meno di 0,55 g/MJ).

(3) Le fonti stazionarie di inquinamento dell'aria (processi tecnologici, impianti e fabbricati che rilasciano nell'aria sostanze inquinanti) devono venir realizzati, attrezzati, utilizzati e mantenuti in modo tale da non rilasciare nell'aria sostanze inquinanti in quantità superiori a quelle concesse, in base a prescrizione particolare che regola le immissioni di sostanze inquinanti.

### **Protezione dal rumore**

#### **Articolo 45**

(1) Le misure di protezione dal rumore devono venir applicate in base alla vigente legge sulla tutela dal rumore e alle altre prescrizioni che si basano su questa legge.

(2) Con l'applicazione delle misure di tutela dal rumore, nella progettazione, nell'edificazione e nella scelta delle tecnologie e' necessario prevedere per gli edifici nuovi una emissione di rumore quanto minore.

### **Misure di tutela da calamita' naturali e pericoli di guerra**

#### **Articolo 46**

(1) In base alle disposizioni vigenti in materia di difesa e protezione, nel comprensorio del Piano vige l'obbligo di instaurazione del sistema di allarme della popolazione e del suo collegamento al sistema pubblico (Centro regionale 112 di Pisino). Ai sensi delle disposizioni vigenti si obbligano i proprietari degli edifici in cui si raggruppa un numero maggiore di persone e in cui a causa del rumore sarebbe impossibile sentire l'allarme pubblico di instaurare un adeguato sistema di allarme (altoparlanti, display ecc.) e di assicurarsi il collegamento del centro regionale 112 di Pisino in merito alla tipologia del pericolo e alle misure che e' necessario intraprendere.

(2) Mediante una progettazione antisismica e' necessario assicurare la resistenza degli edifici fino al livello di 7 gradi della scala MC (MSK 64) , in modo particolare tenendo conto dell'impiego di materiali edili idonei.

(3) Nella pianificazione degli edifici e' necessario tenere in considerazione la loro distanza reciproca e la distanza tra gli edifici e i confini di tutte le vie di comunicazione acciocche' un eventuale crollo provochi il minor danno possibile e per assicurare un libero accesso e passaggio dei mezzi di intervento.

(4) La costruzione di rifugi e altri interventi volti alla tutela della popolazione e dei beni materiali e di altro genere e' prevista in base al grado di pericolo sismico e da calamita' naturale definito dalle prescrizioni vigenti. La tutela della popolazione dai pericoli di guerra e dalle calamita' naturali verra' realizzata mediante l'edificazione, rispettivamente mediante la definizioni di interventi per la tutela, dove la tipologia, la resistenza e la capacita' verranno definite in base a relativa disposizione della Citta' di Cittanova.

(5) Nella progettazione e nella costruzione degli edifici e' necessario attenersi alle vigenti leggi, prescrizioni e norme in tema di tutela e protezione.

### **Misure di tutela antincendio**

#### **Articolo 47**

(1) Per la tutela antincendio sono da applicarsi le disposizioni della Legge sulla tutela antincendio e le altre prescrizioni.

(2) La progettazione della tutela antincendio degli edifici e delle aree si effettua in base alle prescrizioni vigenti e alle relative norme di tutela antincendio e norme tecniche.

(3) Al fine della tutela antincendio e' necessario:

- Assicurare l'accesso dei mezzi antincendio e le aree operative per il lavoro dei mezzi dell'antincendio in conformita' alle norme vigenti,
- Assicurare la necessaria quantita' di acqua per lo spegnimento degli incendi in conformita' alle norme vigenti, secondo la modalita' per cui nella costruzione e ristrutturazione della rete idrica deve venir pianificata una rete di idranti esterna, mentre nella costruzione degli edifici deve venir pianificata un'adeguata rete di idranti esterna e interna.
- Al fine della prevenzione dell'allargamento dell'incendio agli edifici vicini, l'edificio deve distare da quelli vicini almeno 4 metri, oppure gli edifici devono essere divisi tra loro da muro tagliafuoco di resistenza al fuoco adeguata,

- Ogni edificio deve avere nell'ambito dell'allacciamento domestico al gas collocata la valvola di chiusura, mentre lungo il gasdotto devono venir collocate delle valvole di chiusura delle singole sezioni che possono venir chiuse in caso di incendi maggiori.

**Misure di tutela antisismica****Articolo 48**

- (1) Al fine di una tutela antisismica migliore e' necessario adeguare tutte le ristrutturazioni e le nuove costruzioni alle norme previste per la zona sismica di settimo grado (7° MCS).
- (2) Fino alla realizzazione di una nuova carta sismica della Regione istriana e delle singole zone, la progettazione antisismica deve essere realizzata in conformita' alle carte sismiche esistenti alle leggi e prescrizioni.
- (3) La progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di tutti gli edifici devono essere realizzate in modo da assicurare la resistenza antisismica degli edifici in base alle norme vigenti.

CLASSE: 350-02/11-01/15

PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-41

Cittanova, 21 settembre 2012

L'assessore

Sandra Rugani Kukuljan, f.a.

78.

Ai sensi dell'articolo 100 comma 6 della legge sull'assetto territoriale e l'edificazione ("Gazzetta ufficiale" nro. 76/07, 38/09, 55/11 e 90/11) e degli articoli 39 e 101 dello Statuto della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nro. 5/09), nonché della Delibera di esecuzione delle Modifiche e integrazioni del Piano regolatore della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nro. 02/11) il Consiglio cittadino della Città' di Cittanova nella seduta del 20 settembre 2012 emana la seguente

### DELIBERA

#### di emanazione delle Modifiche e integrazioni

#### del Piano regolatore della Città' di Cittanova (mirata)

##### Articolo 1

Si emanano le Modifiche e integrazioni del Piano regolatore della Città' di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova" nro. 01/08 e 04/11).

##### Articolo 2

Costituisce parte integrante della presente delibera l'elaborato delle Modifiche e integrazioni di Piano regolatore della Città' di Cittanova (mirate-Antenal) realizzato dall'azienda Urbis 72 d.d. di Pola – nro. 6272.

##### Articolo 3

La Delibera di emanazione del Piano regolatore della Città' di Cittanova (in seguito:Piano) si modifica in conformita' alla presente delibera.

##### Articolo 4

L'articolo 10 si modifica come segue:

Il Piano definisce la destinazione d'uso delle aree e precisamente:

- le aree edificabili degli abitati
- la destinazione d'uso turistico nell'ambito delle aree degli abitati ruristico abitativi esistenti
- albergo (T1stn)
- villaggio turistico (T2stn)
- campeggio (T3stn)
- le aree edificabili con destinazione d'uso economica
- la destinazione d'uso produttiva – prevalentemente industriale (I1)
- la destinazione d'uso produttiva – prevalentemente artigianale (I2)
- la destinazione d'uso lavorativa generale (K)
- la destinazione d'uso lavorativa – dei servizi comunali (K3)
- la destinazione d'uso lavorativa - allevamento (K4)
- destinazione turistico alberghiera
- albergo (T1)
- villaggio turistico (T2)
- campeggio (T3)
- le aree edificabili con destinazione d'uso sportivo-ricreativa
- campo da golf (R1) con attrezzature di accoglienza (tgs)
- centro per gli sport sportivi (R5)
- campo sportivo di tiro all'aperto (R9)
- l' area edificabile del cimitero
- l' area edificabile dei sistemi infrastrutturali – porto aperto per il traffico pubblico (IS)
- area edificabile del porto con destinazione particolare – porto per il turismo nautico (LN)
- le aree ricreative esterne agli abitati (R)
- le spiagge attrezzate (R6)

- le spiagge naturali (R7)
- le zone di terreno agricolo con destinazione d'uso esclusiva
- terreno particolarmente fertile
- terreno fertile
- altri terreni coltivabili
- le zone di bosco con destinazione d'uso esclusiva
- boschi con destinazione d'uso economica
- boschi di protezione
- boschi con destinazione d'uso particolare
- aree adibite ai sistemi e ai manufatti infrastrutturali
- corridoi stradali e manufatti – strade
- aree porto per il traffico pubblico
- aree porto con destinazione particolare
- corridoi e manufatti dell'infrastruttura delle telecomunicazioni
- corridoi e manufatti del sistema di erogazione idrica e di canalizzazione delle acque reflue, compreso l'impianto centrale di depurazione delle acque reflue (IS)
- corridoi e manufatti del sistema energetico (sistema elettroenergetico e gasdotti)
- aree marine
- area delle rotte marittime
- fascia di mare destinata alla ricreazione
- mare costiero interno
- aree idriche
- allevamento (acquacoltura) (H)

#### Articolo 5

L'articolo 11 si modifica come segue:

Si considerano aree edificabili, ai sensi delle presenti disposizioni, le aree destinate all'edificazione intensiva, definite dal presente Piano come segue:

#### ABITATI

- aree edificabili degli abitati e di separate frazioni delle aree edificabili degli abitati
  - AB NOVIGRAD : Novigrad, Valica
  - AB ANTENAL : Antenal, St. Rozelo
- AB BUSINIA : Businia, Facchinia, Carsin, Paolia, Pugliere, Ronco, Stanzia grande, Stanzietta, St. Vigneri, S.Servolo, S. Vidal
- AB DAILA: Daila, Fermici, Carigador-Cittanova, Salvella, Stanzia Brusada, Saini, Zidine
- AB MAREDA: Mareda
- Aree edificabili separate con destinazione economica turistico alberghiera all'interno degli abitati turistico abitativi
  - Saini-Daila (T1stn i T2stn)
  - Daila (T1stn i T2stn)
  - Mareda-Locvine (T1stn i T3stn)
  - Kastania-Pineta (T1stn, T2stn, T3stn)
  - Karpignano (T1stn i T2stn)

#### FUORI DAGLI ABITATI

- Aree edificabili con destinazione d'uso economica
  - S. Vidal (I1)
  - Businia (I2)
  - St. Vigneri (K)
  - Tere (K)

- Salvella (K3)
- St. Vigneri (K4)
- Tere (T1, T2 i T3)
- Antenal (T1 i T2)
- Aree edificabili con destinazione d'uso sportive ricreativa
  - Campo da golf Praschiaria (R1) con strutture di ricezione (Tgs)
  - Campo di tiro all'aperto Businia (R9)
  - Centro per gli sport acquatici (R5)
- area edificabile del cimitero
- aree edificabili dei sistemi infrastrutturali (IS)
- porto per il traffic pubblico Antenal
- porto con destinazione particolare – porto per il turismo nautico Antenal (LN)

Il presente Piano definisce la zona turistico-alberghiera in esame castania-Pineta, che non ha lo status di area edificabile e per la quale lo status definitive verra' definite in seguito all'elaborazione di studi specifici in conformita' alla vigente legge e agli altri documenti di pianificazione territoriale.

**Indici quantitativi per gli abitati e per le frazioni delle aree edificabili degli abitati con meno di 100 abitanti pianificati**

	DENOMINAZIONE DELL'ABITATO	DENOMINAZIONE E DELLA FRAZIONE DELL'ABITATO	SUPERFICIE DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	SUPERFICIE DELLA PARTE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	PERCENTUALE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE (%)
1	CITTANOVA	VALIZA	2,50	1,58	63,20
	<b>TOTALE</b>		<b>2,50</b>	<b>1,58</b>	<b>63,20</b>

**Indici quantitativi per gli abitati e le frazioni delle aree edificabili degli abitati con piu' di 100 abitanti pianificati**

	DENOMINAZIONE DELL'ABITATO	DENOMINAZIONE DELLA FRAZIONE DELL'ABITATO	SUPERFICIE DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	SUPERFICIE DELLA PARTE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	PERCENTUALE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE (%)
1	ANTENAL	ANTENAL	0,51	0,51	100,00
		STANZIA ROSELO	5,05	2,63	52,08

2	BUSINIA	BUSINIA	7,06	5,79	82,01
		FACCHINIA	16,65	10,80	64,86
		CARSIN	1,98	1,98	100,00
		PAOLIA	2,53	2,53	100,00
		PUGLIERE	0,80	0,80	100,00
		RONCO	6,04	1,20	19,87
		STANZIA GRANDE	1,11	1,11	100,00
		STANZIETTA	14,51	7,85	54,10
		STANZIA VIGNERI	0,76	0,76	100,00
		SAN SERVOLO	3,56	1,50	42,13
		SAN VIDAL	0,26	0,26	100,00
		3	DAILA	DAILA	31,58
FERMICI	2,78			2,78	100,00
CARIGADOR – CITTANOVA	3,66			1,86	50,82
SALVELLA	3,02			3,02	100,00
STANZIA BRUSADA	6,48			2,32	35,80
SAINI	1,83			1,19	65,03
ZIDINE	1,46			1,46	100,00
4	MAREDA			MAREDA	15,00
<b>TOTALE</b>			<b>126,63</b>	<b>83,20</b>	<b>65,70</b>

**Indici quantitativi per l'area edificabile dell'abitato di Cittanova**

	DENOMINAZIONE DELL'ABITATO	DENOMINAZIONE E DELLA FRAZIONE DELL'ABITATO	SUPERFICIE DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	SUPERFICIE DELLA PARTE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	PERCENTUALE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE (%)
1	CITTANOVA	CITTANOVA	142,72	104,73	73,38
<b>TOTALE</b>			<b>142,72</b>	<b>104,73</b>	<b>73,38</b>



**Indici quantitativi per le aree edificabili all'interno della fascia costiera protetta**

DENOMINAZIONE DELL'ABITATO ALL'INTERNO DELLA FASCIA COSTIERA PROTETTA	SUPERFICIE DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	SUPERFICIE DELLA PARTE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE (ha)	PERCENTUALE EDIFICATA DELL'AREA EDIFICABILE( %)
STANZIA BRUSADA (Daila)	6,48	2,32	35,80
CARIGADOR – CITTANOVA (Daila)	3,66	1,86	50,82
SAINI (Daila)	1,83	1,19	65,03
DAILA (Daila)	31,58	19,32	61,18
MAREDA (Mareda)	15,00	13,53	90,20
FERMICI (Daila)	2,78	2,78	100,00
ZIDINE (Daila)	1,46	1,46	100,00
VALIZA (cittanova)	2,50	1,58	63,20
CITTANOVA (cittanova)	142,72	104,73	73,38
STANZIA ROSELLO (Antenal)	5,05	2,63	52,08
ANTENAL (Antenal)	0,52	0,52	100,00
AREA EDIFICABILE SEPARATA CON DEST.D'USO ECONOMICA TURISTICO ALBERGHIERA ALL'INTERNO DELL'ABITATO TURISTICO ABITATIVO ESISTENTE DEFINITO DAL PRRI E ALL'INTERNO DELLA FCP			
SAINI-DAILA (Daila)	2,68	0,00	0,00
DAILA (Daila)	9,52	3,11	32,67
MAREDA-LOKVINE (Mareda)	33,24	15,68	47,17
CASTANIA-PINETA (cittanova)	8,00	0,16	2,00
CARPIGNAO (Cittanova)	3,01	0,81	26,91
AREA EDIFICABILE CON DEST. D'USO ECONOMICA FUORI DALL'ABITATO E ALL'INTERNO DELLA FCP			
S.VIDAL (CCittanova, Businia) - destinazione d'uso produttiva prevalentemente industriale	13,01 (dei quali 5,54ha nella FCP)	8,65	66,48

TERE (Cittanova) - destinazione d'uso lavorativa in generale	0,38	0,38	100
ANTENAL (Antenal) - destinazione d'uso turistica	5,00	0	0
ANTENAL (Antenal) marina a secco	25,18 (16,14 kopno i 9,04 more)	0	0
ANTENAL (Antenal) porto per il traffico pubblico	8,18 (1,46 kopno i 6,72 more)	0,34	6,38
TERE (Cittanova) - destinazione turistico alberghiera	43,40	22,45	51,73
ANTENAL (Antenal) centro per gli sport acquatici	1,99	0	0

## Articolo 6

Al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole „Gli edifici che verranno costruiti nelle suddette zone non possono essere adibiti a finalita' pubbliche e sociali“ si cancellano.

## Articolo 7

L'articolo 20 si modifica come segue:

„ Le aree edificabili con destinazione d'uso economica – turistico alberghiera sono definite mediante le disposizioni complessive del Piano e vengono dimensionate in base alle grandezze pianificate e l'utilizzo ottimale dello spazio.

**Capacita' massime di accoglienza basate sulle possibilita' di ricezione di singole aree:**

	SITO (aree edificabili)	Capacita' (posti letto)	Superficie (ha)	Densita' (posti letto per ha)	Tipologia di struttura di accoglienza		
					Albergo (T1)	Albergo (T1)	Albergo (T1)
ZONA COSTIERA PROTETTA – aree edificabili con finalita' d'uso turistico alberghiera							
1	TERE	3.900	43,40	90	x	x	x
2	ANTENAL	400	5,00	80	x	x	
	TOTALE	4.300	48,40	89			
ZONA COSTIERA PROTETTA – aree edificabili con destinazione d'uso turistico alberghiera nell'ambito degli abitati turistico residenziali esistenti definiti dal PR della RI							
3	SAINI–DAILA	250	2,68	93	x	x	
4	DAILA	850	9,52	89	x	x	
5	MAREDA–LOCVINE	2.800	33,24	84	x		x

6	CASTANIA-PINETA	860	8,00	108	x	x	x
7	CARPIGNANO	360	3,00	120	x	x	
	TOTALE	5.120	56,44	91			
ZONA COSTIERA PROTETTA – aree edificabili degli abitati							
8	CITTANOVA	630	(abitato)	...	x		
	TOTALE	630	(abitato)	...			
ZONA COSTIERA PROTETTA – aree con destinazione d'uso turistico alberghiera nell'ambito dell'area edificabile dell'abitato (di Cittanova)							
9	CITTANOVA (Marcheti)	120	1,12	107	x		
	TOTALE	120	1,12	107	x		
FUORI DALLA FASCIA COSTIERA PROTETTA							
10	PRASCHIARIA (golf villaggio)	800	12,24	65		x	
11	INTERNO TOTALE	200	(abitati)	...	x		
	TOTALE	1.000	12,24 (e abitati)	...			
	<b>TOTALE</b>	<b>11.170</b>	<b>117,52 (e abitati)</b>	...			

La capacita' massima di accoglienza per il comprensorio della Citta' di Cittanova ammonta a 11.500 posti letto.“

#### Articolo 8

Nell'articolo 28 si aggiungono i commi 5 e 6 come segue:

#### **Centro per gli sport acquatici Antenal**

Le aree all'interno dell'area edificabile della zona del centro per gli sport acquatici Antenal (R5) sono adibiti alla costruzione di piscine, attrazioni acquatiche e spazi per i club e i necessari accessi in mare e per la costruzione della necessaria infrastruttura costiera nella parte del porto aperto per il traffico pubblico Antenal, per gli ormeggi del club velico e per gli altri sport acquatici.

In questa zona edificabile si possono costruire anche tutti gli altri fabbricati destinati allo svolgimento di attivita' sportive e ricreative, con i contenuti complementari. I fabbricati e le strutture dei contenuti complementari possono essere le destinazioni commerciali, di ristorazione, dei servizi senza contenuti di accoglienza, costruito nell'ambito del lotto edificabile di proprieta' oppure come parte di altri edifici.

Gli attuali commi 5, 6 e 7 diventano i commi 7, 8 e 9.

## Articolo 9

Al comma 1 dell'articolo 29 si cancellano le parole „e Antenal“.

## Articolo 10

L'articolo 35 si modifica come segue:

**SISTEMI INFRASTRUTTURALI**

Le aree pianificate per i sistemi infrastrutturali (IS) secondo il presente Piano si suddividono in:

- aree edificabili dei sistemi infrastrutturali – porto aperto per il traffico pubblico Antenal
- altri manufatti dell'infrastruttura, compresa la zona del depuratore delle acque reflue (IS)

## Articolo 11

L'articolo 36 si modifica come segue:

L'area edificabile dei sistemi infrastrutturali (IS) – la zona del porto aperto per il traffico pubblico Antenal e' finalizzato esclusivamente alla costruzione dei manufatti della viabilita' e dell'infrastruttura con le aree annesse per il controllo del funzionamento delle reti e degli impianti, in conformita' alle disposizioni del presente Piano. Gli edifici che si costruiranno nella suddetta area non possono essere di carattere residenziale ne' avere spazi con finalita' residenziale.

Oltre che nelle zone contrassegnate nella parte grafica del Piano come zone dei sistemi infrastrutturali, i manufatti dell'infrastruttura (reti, impianti, strutture) si possono costruire pure nelle zone di qualsiasi altra destinazione d'uso, in conformita' alle disposizioni complessive del presente Piano.

## Articolo 12

L'articolo 38 si modifica come segue:

**Traffico marittimo**

Sono zone marine del traffico marittimo:

- l'area portuale di Cittanova,
- il porto di Daila
- il porto di Antenal (porto aperto per il traffico pubblico e porto con destinazione particolare – porto per il turismo nautico, marina a secco),
- la rimanente area dell'acquatorio del mare distante dalla costa 300 m e piu'.

Le rotte marine sono internazionali e interne e sono definite dai corridoi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione. Le rotte marine sono rappresentate in modo schematico nella parte grafica del Piano.

**Nell'acquatorio delle zone** di cui al presente articolo e' permessa la costruzione di muri di sostegno e costieri, coste, moli e dighe; e' permesso il collocamento strutture e impianti per l'ormeggio dei natanti e la segnalazione, di manufatti, strutture e impianti necessari alla sicurezza della navigazione, nonche' lo svolgimento di altri lavori simili. Tutte le attivita' devono essere conformate alle relative disposizioni in merito alle condizioni che tali interventi nello spazio devono soddisfare e alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione.

Le succitate zone marine sono destinate pure alla navigazione dei natanti in base alle vigenti prescrizioni particolari che regolano la materia del traffico marittimo.

**Nelle zone sulla terraferma** delle aree portuali di cui al comma 1 del presente articolo sulla terraferma (nelle aree edificabili oppure in singole parti delle aree edificabili) definite dal presente Piano oppure che verranno definite dal piano particolareggiato dell'area specifica, gli edifici che vengono costruiti possono essere finalizzati esclusivamente alle destinazioni d'uso pianificate per tali aree e alle finalita' in funzione delle medesime.

#### Articolo 13

L'articolo 38.a si modifica come segue:

Le parti del porto che ai sensi della presenti disposizioni si considerano fabbricati dell'infrastruttura marittima (dighe, moletti, ormeggi e sim.), che si costruiscono all'interno del bene marittimo, si possono costruire e ristrutturare nell'area dell'acquatorio esistente.

Quanto succitato si puo' realizzare mediante il riempimento oppure mediante la combinazione ottimale di riempimento e scavatura del fondo oppure mediante altri metodi piu' idonei.

La linea della costa operativa dei fabbricati marittimi sulla terraferma e' definita dalle presenti disposizioni.

La forma finale del fabbricato marittimo in mare verra' definita dal piano particolareggiato in base all'elaborato marittimo e la Valutazione di impatto ambientale quando verranno proposte le condizioni di costruzione piu' favorevoli e adatte per la tutela ambientale.

#### Articolo 14

Al comma 1 dell'articolo 39, si cancella il paragrafo 3.

Dopo il comma 5 si aggiunge il comma 6 che recita:

„Le condizioni dettagliate di edificazione verranno definite mediante l'applicazione diretta e gli atti che permettono l'edificazione, rispettivamente mediante il piano particolareggiato della zona quando e' cosi' definito nel presente Piano. “

#### Articolo 15

Dopo l'articolo 40 si aggiunge un nuovo articolo 40.a, che recita:

**„In conformita' alle disposizioni vigenti sui porti marittimi nella parte marina del porto di Antenal l'acquatorio puo' essere destinato:**

- al porto marittimo aperto per il traffico pubblico Antenal, di importanza regionale,
- al porto marittimo con destinazione particolare di importanza nazionale, porto per il turismo nautico – marina a secco Antenal.

Nei porti di cui al comma 1 si puo' organizzare il valico di frontiera con tutti i fabbricati e le attrezzature necessarie, in conformita' alle prescrizioni particolari che regolano la materia.

Fino alla fine dei lavori del risanamento della cava di pietra di Antenal si rende possibile l'utilizzo del porto aperto al traffico pubblico nell'ubicazione definita dal presente Piano come I fase, nei confini definiti da particolare atto. A conclusione del risanamento della cava, l'ubicazione in questione verra' conformata in base alla destinazione d'uso pianificata. “

#### Articolo 16

L'articolo 41 si modifica come segue:

Il Piano definisce le capacita' massime consentite dei porti marittimi con finalita' particolare – il porto per il turismo nautico della Citta' di Cittanova:

	PORTO PER IL TURISMO NAUTICO	NUMERO ORMEGGI	NUMERO ORMEGGI
		IN MARE	SULLA TERRAFERMA
1	CITTANOVA (CIVITAS NOVA) – marina (esistente)	200 - 450	/
2	ANTENAL – marina a secco (nuova)	200 - 350	1000 – 1500
	<b>TOTALE</b>	<b>400 - 800</b>	<b>1000 – 1500</b>

Articolo 17

L'articolo 42 si modifica come segue:

Il Piano definisce le superfici necessarie della parte sulla terraferma e dell'acquatorio dei porti marittimi con finalita' particolare – il porto per il turismo nautico della Citta' di Cittanova:

UBICAZIONE	TIPO DI PORTO	CAPACITA' MASSIMA		SUPERFICIE NECESSARIA		
		Mare	Terraferma	Mare	Terraferma	Totale al massimo
CITTANOVA (CIVITAS NOVA)	Marina (esistente)	450	/	9,0ha	2,0 do 10,0ha	11,0 do 19,0ha
ANTENAL	Marina a secco (nuova)	350	1500	10,0ha	30ha	40ha

La superficie necessaria della parte sulla terraferma di cui alla tabella del comma 1 del presente articolo verra' assicurata:

- per la marina di Cittanova (Civitas Nova) nell'area edificabile dell'abitato di Cittanova,
- per la marina a secco di Antenal nell'area edificabile del porto per il turismo nautico – marina a secco Antenal.

Articolo 18

L'articolo 49 si modifica come segue:

**CAMPI DI SFRUTTAMENTO DELLE CAVE DI PIETRA**

Il Piano non permette la continuazione di nessuna attivita' di estrazione di materie prime minerali nella cava di pietra di Antenal ne' di qualsiasi altra attivita' connessa, nemmeno quella di raccolta, sorteggio e lavorazione (produzione del materiale primo – sabbia e ghiaia). L'estrazione limitata destinata al risanamento del campo di sfruttamento deve essere completata entro il 31 dicembre 2015 in conformita' alla concessione rilasciata dall'Ufficio dell'amministrazione statale e in conformita' agli atti che permettono l'edificazione e in conformita' al presente Piano, al piano particolareggiato e alla documentazione territoriale definita dalle prescrizioni particolari nonche' nella definizione degli atti che permettono la costruzione degli interventi pianificati.

Il risanamento definitivo si effettuera' portando l'area alla sua destinazione d'uso pianificata, precisamente con la costruzione del porto Antenal – porto aperto al traffico pubblico e del porto con finalita' particolare – porto per il turismo nautico e il marina a secco, dei contenuti turistico alberghieri e del centro per gli sport acquatici in conformita' al presente

Piano, al piano particolareggiato e alla documentazione di pianificazione territoriale definita dalle prescrizioni particolari nonche' nella definizione degli atti che permettono la costruzione degli interventi pianificati.

Il piano particolareggiato puo' definire la durata complessiva dei lavori necessari e il regime del loro svolgimento. Mediante i documenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 si definira' il comprensorio dell'intervento del risanamento definitivo della cava di pietra di Antenal e i lavori necessari per ripristinare la destinazione d'uso pianificata (scavi, interramenti, avori sottomarini e protettivi e altri).

Fino alla fine dei lavori di risanamento della cava di pietra si permette l'utilizzo del porto aperto per il traffico pubblico nell'ubicazione definita dal presente Piano come I Fase, nei confini definiti da atto particolare.

Il Piano non da la possibilita' di aprire nuove cave di pietra nel comprensorio della Citta' di Cittanova, ne' di sfruttare in altro modo le materie prime minerali.

#### Articolo 19

Il contenuto dell'articolo 50 si cancella.

#### Articolo 20

L'articolo 121 si modifica come segue:

### 2.3 STRUTTURE FABBRICATE FUORI DAGLI ABITATI

Nel comprensorio della Citta' di Cittanova, fuori dagli abitati si possono costruire edifici e intraprendere altri interventi nelle zone edificabili definite:

- aree edificabili con destinazione d'uso economica
  - destinazione d'uso produttiva – prevalentemente industriale
  - destinazione d'uso produttiva – prevalentemente artigianale
  - destinazione d'uso lavorativa in generale
  - destinazione d'uso lavorativa – comunale dei servizi (trattamento dei rifiuti)
  - destinazione d'uso lavorativa - allevamento
  - destinazione d'uso turistico - alberghiera
    - albergo,
    - villaggio turistico,
    - campeggio,
- area edificabile del porto per il turismo nautico – marina a secco
- aree edificabili con destinazione d'uso ricreativa
  - campo da golf e golf villaggio
  - campo di tiro all'aperto
  - centro per gli sport acquatici
- area edificabile del cimitero
- aree dei sistemi infrastrutturali – porto per il traffico pubblico

#### Articolo 21

Dopo l'articolo 123 si aggiunge un nuovo articolo 123.a, che recita:

#### **Area edificabile con destinazione turistico alberghiera Antenal (T1; T2)**

L'edificazione nell'ambito dell'area edificabile con destinazione turistico alberghiera Antenal e' una parte dell'intervento di risanamento definitivo della cava di pietra di Antenal, che verra' effettuata per ripristinare la destinazione d'uso pianificata della zona di edificazione (accanto al porto per il turismo nautico e lo sport e ricreazione in aree edificabili a parte) in conformita' al presente Piano, al piano particolareggiato e alla documentazione di pianificazione territoriale definita dalle prescrizioni particolari nonche' nella definizione degli atti che permettono la costruzione degli interventi pianificati.

Mediante i documenti di pianificazione territoriale di cui al comma 1 si definira' il comprensorio degli interventi del risanamento definitivo della cava di pietra di Antenal e i lavori necessari per realizzare la destinazione d'uso pianificata.

Almeno la meta' dei posti ricettivi pianificati della zona devono essere compresi nell'ambito di un albergo, mentre i rimanenti possono essere realizzati nell'ambito di ville adattate alla morfologia del terreno della cava di pietra.

I contenuti di accoglienza turistica non si possono pianificare nell'ambito della fascia costiera protetta, precisamente nella distanza fino a 100 metri dalla linea della costa. In questa fascia si possono costruire soltanto i contenuti complementari alberghieri, dei servizi, di ricreazione e divertimento e commerciali in funzione della destinazione d'uso principale.

L'altezza e il numero di piani degli edifici, ai sensi delle presenti disposizioni non verra' limitata, ma gli edifici si devono includere nell'ambiente in modo tale che se costruiti al limite del campo di estrazione dell'altezza superiore ai, la loro altezza non deve superare i 5 metri dall'altezza del limite definitivo assestato del campo di estrazione e non puo' avere piu' di due piani guardando dal livello del limite dello stesso limite della cava di pietra.

Le condizioni dettagliate di edificazione in questa zona verranno definiti dal Piano particolareggiato e dagli atti che permettono l'edificazione.

#### Articolo 22

Dopo l'articolo 125 si aggiunge un nuovo articolo 125.a, che recita:

#### **Centro per gli sport acquatici Antenal**

La superficie complessiva compresa dal perimetro delle strutture chiuse e coperte puo' ammontare al massimo al 10% della superficie dei terreni e contenuti sportivi.

Almeno il 60% dell'aea edificabile deve essere assestato con vegetazione da parco e verde naturale.

Le altre condizioni di edificazione verranno definite dal piano particolareggiato.

#### Articolo 23

L'articolo 162 si modifica come segue:

#### **Il traffico marittimo**

Il traffico marittimo verra' incanalato nell'area dei porti di Cittanova e dei porti di Daila e Antenal.

In conformita' alle vigenti disposizioni il Piano classifica i porti come segue:

- area portuale di Cittanova nell'ambito della quale si pianifica:
  - il porto marittimo con destinazione d'uso specifica d'importanza nazionale, - marina,
  - il porto marittimo aperto al traffico pubblico d'importanza regionale,
  - il porto marittimo con destinazione d'uso specifica – porto sportivo di importanza regionale,
  - approdo marittimo- valico di confine stagionale di II categoria,
- porto di Daila nell'ambito del quale si pianifica:
  - il porto marittimo aperto al traffico pubblico d'importanza locale,
- area portuale di Antenal nell'ambito della quale si pianifica:
  - il porto marittimo aperto al traffico pubblico d'importanza regionale,
  - il porto marittimo con destinazione d'uso specifica – porto per il turismo nautico di importanza statale – marina a secco,
  - valico marittimo stagionale di confine di II categoria.

Le condizioni dettagliate di edificazione in questa zona verranno definiti dal Piano particolareggiato e dagli atti che permettono l'edificazione, quando e' cosi' definito dal presente Piano.

#### Articolo 24

L'Elaborato delle presenti Modifiche e integrazioni del Piano e' stato realizzato in sei (6) copie originali.

Le copie originali degli elaborati delle Modifiche e integrazioni del Piano vengono vidimate con il timbro del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova e la firma del Presidente del Consiglio cittadino.



Articolo 25

L'elaborato di cui all'articolo 24 si consegna al Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e l'edificazione, Istituto croato per lo sviluppo territoriale, all'Istituto per l'assetto territoriale della Regione istriana e al competente Assessorato per l'assetto territoriale e l'edificazione della Regione istriana.

Due copie dell'elaborato di cui all'articolo 24 si custodiscono in modo permanente nell'archivio della Città' di Cittanova.

Articolo 26

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad - Cittanova.

CLASSE: 350-02/09-01/5  
PROTOCOLLO: 2105/03-02-12-69  
Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA  
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

79.

Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova («Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova» nro. 5/01) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad-Cittanova, nella seduta del 20 settembre 2012 emana la seguente

**Delibera di modifica e integrazione della Delibera sull'assegnazione delle borse di studio agli alunni e studenti e di aiuti unatantum per studi post laurea**

**Articolo 1**

Nella Delibera sull'assegnazione delle borse di studio agli alunni e studenti e aiuti unatantum per studi post laurea (Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova nro. 7/09), (in seguito: Delibera) nell'articolo 1 invece della parola „criteri“ devono stare le parole „le condizioni e i criteri“.

**Articolo 2**

Nell'articolo 4 al comma 2 dopo le parole „di assolvant“ si cancellano le parole „definito dallo Statuto dell'istituzione“ e si aggiunge il testo „della durata massima di sei mesi“.

**Articolo 3**

Nell'articolo 6 comma 1 dopo le parole „Novigrad-Cittanova“ si aggiunge il testo: „ e nel sito web della città“.

Nell'articolo 6, dopo il comma 1 si aggiungono i commi 2 e 3 che recitano:

„La candidatura al concorso definisce il tipo della borsa di studio di cui all'articolo 2 paragrafo 3 l'alunno oppure lo studente concorrono.

L'alunno oppure lo studente possono concorrere soltanto per una tipologia di borsa di studio in concorso.“

**Articolo 4**

Nell'articolo 7, comma 1, punto 1, dopo la parola „numero“ si aggiunge il testo: „tipologia“.

**Articolo 5**

Nell'articolo 8 comma 1 si cancellano le parole „lista prioritaria“ e si sostituiscono con le parole „liste prioritarie in base alla tipologia della borsa di studio che si assegna“.

Al comma parole „lista prioritaria“ e si sostituiscono con le parole „liste prioritarie“.

**Articolo 6**

Nell'articolo 11 comma 1 punto 5 dopo la parola sospensione si aggiunge il testo „condizioni per la“ e dopo la parola „finanziamento“ si aggiunge il testo „condizioni di „.

**Articolo 7**

Nell'articolo 15 il comma 1 si cancella e si sostituisce dal seguente testo:

„In base al criterio delle classi completate della scuola superiore, si assegna il seguente punteggio:

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| - per la prima classe compiuta   | 5 punti   |
| - per la seconda classe compiuta | 15 punti  |
| - per la terza classe compiuta   | 25 punti  |
| - per la quarta classe compiuta  | 35 punti“ |

Al comma 2 i paragrafi 6 e 7 si cancellano.

#### **Articolo 8**

Nell'articolo 16 dopo il comma 2, si aggiunge il comma 3 come segue:

„Le competizioni di cui al comma 1 si valutano soltanto se sono verificate dal Ministero per la scienza, l'istruzione e lo sport oppure da parte di istituzioni rilevanti“.

#### **Articolo 9**

La presente Delibera entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicata nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad-Cittanova«.

Classe: 604-01/12-01/6

Protocollo: 2135/01-02-12-01

Novigrad-Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

80.

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale”, nro. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07,125/08 e 36/09, 150/11), nonché dell'articolo 111 dello Statuto della Città' di Novigrad-Cittanova (Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova nro.5/09) il Consiglio cittadino della Città' di Novigrad - Cittanova, nella seduta del 20 settembre 2012 emana la seguente

### **DELIBERA**

#### **sulla stipulazione dell'Accordo di collaborazione tra la Città' di Novigrad-Cittanova e la Città' di Ilok**

##### **Articolo 1**

La presente delibera definisce che tra la Città' di Novigrad-Cittanova e la Città' di Ilok esiste l'interesse per la collaborazione e lo sviluppo di rapporti di amicizia, in modo particolare nel campo della cultura, dell'economia, dell'istruzione e dello sport con soddisfazione reciproca dei cittadini di Novigrad-Cittanova e di Ilok.

##### **Articolo 2**

Si autorizza il Sindaco della Città' di Novigrad-Cittanova a firmare l'Accordo di collaborazione tra la Città' di Novigrad-Cittanova e la Città' di Ilok nel testo che costituisce parte integrante della presente Delibera.

##### **Articolo 3**

La presente Delibera entra in vigore in data di emanazione e verrà pubblicata nel „Bollettino ufficiale della Città' di Novigrad-Cittanova«.

Classe: 910-01/12-01/4

Protocollo: 2105/03-02-12-05

Novigrad-Cittanova, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD - CITTANOVA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Sonja Jurcan, f.a.

---

“Službene novine Grada Novigrada”-Službeno glasilo Grada Novigrada – Izdavač: Grad Novigrad  
“Bollettino ufficiale della Città' di Cittanova”-Gazzetta ufficiale della Città' di Cittanova-Editore:Città' di Cittanova  
Uredništvo/Redazione: Ured gradonačelnika /Ufficio del sindaco 52466 Veliki trg 1, Novigrad-Piazza grande 1, Cittanova,  
tel.757 446 fax. 758 260  
Izlazi po potrebi/Esce al bisogno  
god.pretplata/Abbonamento ann. 250 KN  
pojedinačna prodaja: 20 KN (posebno za hrvatski odn.talijanski tekst)  
prezzo copia singola: 20 KN (singolarmente per il testo in lingua croata, rispet. per quello in lingua italiana)

---